



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXV - n. 22

Publicato sul sito *www.agcm.it*
22 giugno 2015

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
I701 - VENDITA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI COSMETICI	
<i>Provvedimento n. 25507</i>	5
I770- - ARCA/NOVARTIS-ITALFARMACO	
<i>Provvedimento n. 25508</i>	9
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	21
C11982 – ENRICO PREZIOSI-ARTSANA/NEWCO-BIMBO STORE	
<i>Provvedimento n. 25503</i>	21
C11996 - DIMAR/7 RAMI DI AZIENDA DI GRUPPO VALENZA	
<i>Provvedimento n. 25504</i>	23
C11997 - Q8 QUASER/RAMO DI AZIENDA DI ENERPETROLI	
<i>Provvedimento n. 25505</i>	25
C8190B - SOCIETÀ PER I SERVIZI BANCARI – SSB/SOCIETÀ INTERBANCARIA PER L'AUTOMAZIONE – CEDBORSA	
<i>Provvedimento n. 25511</i>	29
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	48
IP218 - VOLO24.IT-PAGAMENTO COMMISSIONE PER PRENOTAZIONE AEREO	
<i>Provvedimento n. 25509</i>	48
PS9960 – RAI-ARISTON/MYWAYTICKET.IT SCORRETTA VENDITA BIGLIETTI	
<i>Avviso di proroga del termine di conclusione del procedimento</i>	56
CONFLITTO DI INTERESSI	58
SI820B - LAPO PISTELLI - VICE MINISTRO AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	
- PARERE	58

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I701 - VENDITA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI COSMETICI

Provvedimento n. 25507

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 giugno 2015;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il proprio provvedimento n. 21924 del 15 dicembre 2010, di chiusura dell'istruttoria I701 - *Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici*, con il quale è stato deliberato che le condotte poste in essere dalle società Henkel Italia S.p.A., Unilever Italia Holdings S.r.l., Reckitt-Benckiser Holdings (Italia) S.r.l., Colgate-Palmolive S.p.A., Procter & Gamble S.r.l., Sara Lee Household & Body Care Italy S.p.A., L'Oreal Italia S.p.A., Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & Co S.p.A., Beiersdorf S.p.A., Johnson&Johnson S.p.A., Mirato S.p.A., Paglieri Profumi S.p.A., Ludovico Martelli S.r.l., Weruska&Joel S.r.l., Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.A., Sunstar Suisse SA e l'Associazione Italiana dell'Industria di Marca – Centromarca, hanno costituito un'intesa restrittiva della concorrenza, ai sensi dell'articolo 101 del TFUE, avente per oggetto l'alterazione del confronto concorrenziale nel settore dei prodotti cosmetici commercializzati attraverso il canale della Grande Distribuzione Organizzata;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito, Tar Lazio), Sezione I, dell'11 aprile 2012 n. 3275 con cui è stato accolto in parte il ricorso presentato dalla società Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.A. (di seguito, Glaxo), per la parte relativa alla quantificazione della sanzione irrogata alla ricorrente, rimettendo alla stessa Autorità il compito di ricalcolare la sanzione irrogata alla società secondo il criterio ivi individuato dal giudice;

VISTO il provvedimento dell'Autorità n. 23792 del 2 agosto 2012, modificato con provvedimento n. 23911 del 12 settembre 2012, con cui è stata rideterminata la sanzione irrogata alla società Glaxo, in applicazione del criterio di calcolo individuato nella sentenza sopra citata;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 2514 del 18 maggio 2015 con cui è stato accolto parzialmente il ricorso presentato dalla società Glaxo, limitatamente alla censura della parte relativa alla determinazione della sanzione inflitta alla stessa;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, che ha disposto la rideterminazione della sanzione pecuniaria applicata alla società Glaxo “*sulla base della durata effettiva dell'infrazione accertata*”, pari a tre anni cinque mesi e venti giorni, rimettendo all'Autorità il compito di ricalcolare la stessa;

CONSIDERATO che, nella sentenza citata, e segnatamente nella parte in cui il Consiglio di Stato ordina all'Autorità di provvedere alla rideterminazione della sanzione, l'indicazione dell'arco

temporale di sette anni, invece di tre anni e sei mesi, come precedentemente riportato, appare in modo evidente frutto di un refuso nel testo della sentenza;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2514 del 18 maggio 2015, alla rideterminazione della sanzione irrogata con il provvedimento n. 21924 /2010 nei confronti della parte ricorrente, ricalcolata con provvedimenti n. 23792 e n. 23911, rispettivamente, del 2 agosto 2013 e del 12 settembre 2013, in attuazione della sentenza del Tar Lazio, sezione I, dell'11 aprile 2012 n. 3275;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

I. LA SENTENZA

1. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 2514 del 18 maggio 2015, ha ritenuto di accogliere in parte il ricorso presentato dalla società Glaxo avverso la sentenza del Tar Lazio, Sezione I, dell'11 aprile 2012 n. 3275, per quanto attiene ai profili di quantificazione della sanzione irrogata nei confronti della società ad esito del procedimento I701, con riferimento specifico alla durata effettiva della partecipazione della società citata all'intesa, che risulta pari a tre anni cinque mesi e venti giorni (dal 2 dicembre 2003 al 23 maggio 2007). In particolare, nella sentenza citata è stato evidenziato che l'Autorità *“avrebbe dovuto parametrare l'importo della sanzione su un periodo di tre anni e mezzo (e non di quattro anni come è in concreto avvenuto)”*.

2. In tal senso, con la pronuncia in esame il Consiglio di Stato ha disposto la riforma della sentenza impugnata, nei termini sopra specificati, per la parte relativa alla quantificazione della sanzione irrogata alla ricorrente e demandato all'Autorità il compito di rideterminare l'ammontare dell'ammenda *“sulla base della durata effettiva dell'infrazione accertata”*, in considerazione del suo corretto arrotondamento a tre anni e sei mesi e non a quattro anni.

II. RIDETERMINAZIONE

3. Alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza n. 2514 del 18 maggio 2015 del Consiglio di Stato, la sanzione irrogata nei confronti della società Glaxo con il provvedimento n. 21924 del 15 dicembre 2010, successivamente modificata con i citati provvedimenti n. 23792 e n. 23911, in ottemperanza alla sentenza del Tar Lazio n. 3275/2012, viene rideterminata come segue.

4. In particolare, in considerazione della durata effettiva dell'infrazione, pari a tre anni, cinque mesi e venti giorni (in quanto accertata per il periodo compreso dal 2 dicembre 2003 al 23 maggio 2007), e del suo corretto arrotondamento a tre anni e sei mesi, in ottemperanza alle indicazioni di cui alla sentenza citata, l'ammontare dell'importo base e, di conseguenza, il valore della sanzione risultano i seguenti:

Tabella n. 1

valore delle vendite 2007 (euro)	importo in euro corrispondente all'applicazione dello [omissis] sul valore delle vendite 2007	durata	nuovo importo base (euro)	aumento per dimensioni	nuova sanzione (euro)
[omissis] ¹	[omissis]	3,5	1.357.650	[omissis]	1.493.415

5. L'ammontare definitivo della sanzione si attesta ben al di sotto del limite edittale del 10% del fatturato totale realizzato da Glaxo nel 2009.

6. Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.A. per i comportamenti alla stessa ascritti nel provvedimento dell'Autorità n. 21924 del 15 dicembre 2010, viene rideterminata nella misura di 1.493.415 € (unmilionequattrocentonovantremilaquattrocentoquindici euro).

La sanzione amministrativa sopra indicata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n.241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, la sanzione sarà iscritta a ruolo. Detto ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge n. 689/81.

Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

I770- - ARCA/NOVARTIS-ITALFARMACO*Provvedimento n. 25508*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 giugno 2015;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l'articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (in seguito TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 101 e 102 del TFUE);

VISTA la propria delibera del 29 gennaio 2014, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Novartis Farma S.p.A. e Italfarmaco S.p.A., volta ad accertare eventuali violazioni dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea in relazione ai comportamenti assunti nell'ambito di alcune gare regionali per la fornitura agli enti sanitari delle specialità medicinali a base del principio attivo octreotide in formulazione a lento rilascio;

VISTA la propria delibera del 1° agosto 2014, con la quale è stato esteso l'oggetto del procedimento all'accordo di *co-marketing* esistente fra le Parti per la fornitura di specialità medicinali a base di octreotide in formulazione a lento rilascio;VISTA la "*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287*", assunta nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;VISTA la comunicazione del 19 novembre 2014, con la quale le società Novartis Farma S.p.A. e Italfarmaco S.p.A. hanno presentato congiuntamente impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate specificamente nell'apposito "*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90*", volti a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

VISTA la propria delibera del 19 dicembre 2014, con la quale è stata disposta la pubblicazione, in data 29 dicembre 2014, degli impegni proposti dalle società Novartis Farma S.p.A. e Italfarmaco S.p.A. sul sito internet e sul bollettino dell'Autorità, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni ed è stato fissato al 29 marzo 2015 il termine per l'adozione di una decisione sugli impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, salvo l'ulteriore termine necessario per l'acquisizione di pareri obbligatori;

VISTA la propria delibera dell'11 febbraio 2015, con la quale è stato prorogato al 10 maggio 2015 il termine di conclusione del sub-procedimento per la valutazione degli impegni, salvo l'ulteriore termine necessario per l'acquisizione di pareri obbligatori;

VISTE le osservazioni delle parti del procedimento e dei terzi interessati;

VISTA la propria comunicazione alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1/2003;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. A seguito di una segnalazione pervenuta dalla centrale di acquisto della Regione Lombardia in data 24 ottobre 2013, avente a oggetto alcuni comportamenti assunti dalle società Novartis Farma S.p.A. e Italfarmaco S.p.A. in occasione delle gare bandite nel periodo 2010-2013 per l'assegnazione della fornitura alle aziende sanitarie lombarde di farmaci a base del principio attivo denominato octreotide acetato nei dosaggi 10, 20 e 30 mg, il 29 gennaio 2014 l'Autorità ha avviato un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società denunciate, volta ad accertare eventuali violazioni dell'articolo 101 TFUE, in relazione ai comportamenti assunti nell'ambito delle gare segnalate e di altre specifiche procedure bandite dalle regioni Veneto ed Emilia Romagna.

II. LE PARTI

2. Novartis Farma S.p.A. (di seguito anche "Novartis Farma" o "Novartis") è una società di diritto italiano, filiale nazionale del gruppo Novartis a capo del quale risulta la società di diritto svizzero Novartis International AG. Il gruppo è attivo a livello mondiale nella produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici. Nel 2013 Novartis Farma ha realizzato un fatturato d'esercizio di circa 980 milioni di euro e un fatturato consolidato di circa 2 miliardi di euro.

3. Italfarmaco S.p.A. (di seguito anche "Italfarmaco") è una società di diritto italiano a capo dell'omonimo gruppo farmaceutico, attivo nel settore chimico e farmaceutico; il Gruppo Italfarmaco opera anche nella produzione di principi attivi per il settore farmaceutico attraverso le sue consociate Chemi S.p.A. e ITF Chemical (Brasile). Il fatturato consolidato realizzato da Italfarmaco nel 2013 è stato pari a 456 milioni di euro.

4. L'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (già Agenzia Regionale Centrale Acquisti) è l'ente della Regione Lombardia preposto alle funzioni di centrale di acquisto ai sensi della L.R. n. 33/2007 (di seguito anche "ARCA", "Azienda" o "Segnalante"). Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, ARCA bandisce gare d'appalto per l'acquisto aggregato dei farmaci destinati all'impiego da parte delle aziende sanitarie locali e altri enti del Sistema Sanitario Regionale.

III. LE CONDOTTE CONTESTATE

5. Il 29 gennaio 2014 l'Autorità ha avviato un procedimento volto a verificare il presunto coordinamento delle strategie commerciali di Novartis Farma e Italfarmaco in relazione alla partecipazione ad alcune gare pubbliche per la fornitura dei farmaci a base del principio attivo octreotide in formulazione a lento rilascio (octreotide LAR), al fine di ripartirsi il mercato, nell'ipotesi che entrambe le società fossero produttori delle specialità medicinali rispettivamente distribuite (Sandostatina LAR per Novartis e Longastatina LAR per Italfarmaco). In particolare, la

mancata partecipazione alle gare in via autonoma, i tentativi di partecipazione in RTI alle successive procedure negoziate, l'offerta di prezzi esattamente uguali nelle gare osservate, apparivano elementi di una strategia collusiva tesa a evitare il confronto competitivo per la fornitura di octreotide LAR agli enti sanitari considerati.

6. Nel corso delle ispezioni condotte il 6 febbraio 2014 presso le sedi delle società Novartis e Italfarmaco si è appresa l'esistenza di un rapporto di *co-marketing* tra le stesse società per la commercializzazione di prodotti a base del principio attivo octreotide anche in formulazione a lento rilascio, disciplinato da un contratto di sub-licenza e fornitura: Italfarmaco, titolare di AIC per la commercializzazione della Longastatina LAR, non ne è produttore, ma commercializza il farmaco prodotto e licenziato da Novartis in base all'accordo suddetto.

7. L'Autorità, in data 1° agosto 2014, ha deliberato l'estensione dell'oggetto del procedimento all'accordo citato, in particolare alla versione del contratto rinnovato nel 2010 (di seguito, anche "il Contratto"), avendo ritenuto che diverse clausole in esso contenute apparissero idonee a limitare la concorrenza tra Novartis Farma e Italfarmaco nel mercato degli analoghi della somatostatina a rilascio prolungato, con particolare riferimento alle previsioni contrattuali determinanti:

- i) un pervasivo scambio di informazioni di natura sensibile tra le Parti (quantità, dati e conoscenze scientifiche relativi al prodotto oggetto di licenza, investimenti in promozione e informazione medico-scientifica);
- ii) il controllo di Novartis sulla strategia di promozione del prodotto licenziato realizzata da Italfarmaco;
- iii) un patto di non concorrenza tra le Parti;
- iv) un impegno di Italfarmaco alla realizzazione di una quota minima di mercato.

8. Nel provvedimento di estensione si osservava che l'accordo di *co-marketing* appariva spiegare, tra l'altro, gli esiti delle gare regionali per la fornitura di octreotide a lento rilascio nei dosaggi 10, 20 e 30 mg bandite dalle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto e individuate nel provvedimento di avvio di istruttoria.

IV. I MERCATI RILEVANTI

9. In sede di avvio del procedimento, l'Autorità aveva individuato specifici mercati rilevanti corrispondenti alle singole gare d'appalto (e alle successive procedure negoziate) bandite, tra il 2010 e il 2013, dalle stazioni appaltanti attive nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto per la fornitura di prodotti a base di octreotide acetato nei dosaggi corrispondenti alla formulazione a lento rilascio, cosiddetta LAR, ipotizzando un coordinamento tra Italfarmaco e Novartis nell'ambito della partecipazione a dette procedure.

10. Con il provvedimento di estensione oggettiva del 1° agosto 2014, l'Autorità ha ridefinito l'ambito del presunto coordinamento fra le Parti, in considerazione dell'esistenza del rapporto di *co-marketing* tra Novartis e Italfarmaco per la commercializzazione dell'octreotide a lento rilascio per l'intero territorio nazionale. Nel provvedimento si rilevava, pertanto, la necessità di valutare gli effetti del Contratto nel mercato nazionale degli analoghi della somatostatina a rilascio prolungato, che include tutti quei medicinali destinati al trattamento dell'acromegalia e dei tumori

neuroendocrini che vengono somministrati ad intervalli temporali lunghi, superando la definizione dei mercati individuata in sede di avvio.

11. In tale mercato è attiva, oltre alle società Novartis e Italfarmaco, la società Ipsen S.p.A., distributrice del farmaco concorrente Ipstyl ATG, a base del principio attivo lanreotide. Tale farmaco è destinato alla terapia delle medesime patologie curate dall'octreotide (come Longastatina LAR e Sandostatina LAR è inserito in nota AIFA 40), appartiene alla medesima classe di rimborso (fascia A) ed è disponibile in una formulazione a rilascio prolungato. Gli stessi rappresentanti dell'Associazione Medici Endocrinologi ritengono tali farmaci sostituibili fra loro.¹ Fino ad oggi, tuttavia, le procedure bandite dalle stazioni appaltanti hanno sempre definito lotti di gara distinti per la fornitura di octreotide LAR e lanreotide ATG.²

V. GLI IMPEGNI PROPOSTI

12. In risposta alle criticità di natura concorrenziale sollevate dall'Autorità nel corso del procedimento, il 19 novembre 2014, le società Novartis e Italfarmaco hanno presentato impegni congiunti ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, che vengono allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante (allegato 1).

13. Come sinteticamente descritto di seguito, gli impegni proposti si sostanziano nella revisione dell'accordo di *co-marketing* con riferimento alle criticità individuate nel provvedimento di estensione dell'oggetto del procedimento, con l'unica eccezione della clausola 8.5 contenente il divieto per Italfarmaco di commercializzare altri prodotti analoghi della somatostatina LAR, salvo autorizzazione scritta da parte di Novartis (cosiddetto patto di non concorrenza), che resta immutata per le ragioni che verranno spiegate di seguito. La clausola recita: *“Per tutta la durata del contratto Italfarmaco non potrà promuovere, vendere e distribuire, salvo autorizzazione scritta da parte di Novartis, prodotti analoghi della Somatostatina Long Acting Repeatable.[analoghi della somatostatina a rilascio prolungato]”*.

14. Le Parti non hanno proposto modifiche a tale clausola avendola ritenuta coerente con gli obiettivi generali di un accordo di sub-licenza e fornitura, consistenti nello stimolo di una competizione con altri principi attivi aventi la medesima efficacia terapeutica. Al contempo, le Parti osservano che la clausola non è idonea a restringere la concorrenza, in quanto non impedirebbe a Italfarmaco di sviluppare e produrre un proprio analogo della somatostatina che, in vigenza del Contratto, potrà essere distribuito da un operatore terzo.

15. In relazione all'estensione temporale dell'accordo, il contratto emendato prevede una durata *[omissis]*³, con scadenza fissata *[2017-2018]*, *[omissis]*.

16. Le Parti hanno proposto inoltre alcune modifiche accessorie al fine di rendere omogeneo il Contratto, ovvero modifiche di articoli che sono collegati alle revisioni principali introdotte al medesimo. Tali emendamenti non si ritengono rilevanti ai fini della valutazione degli impegni.

¹ Cfr. verbale di audizione dell'Associazione Medici Endocrinologi del 28 marzo 2014 (doc. 4.82 del fascicolo istruttorio).

² La possibilità delle stazioni appaltanti di definire lotti unici per prodotti a base di diversi principi attivi presuppone la richiesta ad AIFA di un parere che ne attesti l'equivalenza terapeutica. Determinazione Aifa n. 204 del 06/03/2014.

³ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

a. Lo scambio di informazioni di natura sensibile tra le parti

17. Con riferimento alle clausole del Contratto che determinano un notevole scambio d'informazioni tra le Parti su dati di natura sensibile dal punto di vista concorrenziale, Novartis e Italfarmaco hanno proposto la modifica delle clausole 5.3, 7.3, comma 2 e 7.4.

18. In particolare, in base all'articolo 5.3 Italfarmaco è obbligata a inviare a Novartis con cadenza [omissis] le proprie previsioni di acquisto di Longastatina LAR riferite ai [2-5] anni successivi e gli ordini di tale prodotto riferibili ai [2-5] mesi successivi. Le Parti propongono di ridurre l'arco temporale della pianificazione degli acquisti e l'anticipo degli ordini rispettivamente a [da 6 mesi a 2 anni] e a [da 15 giorni a 2 mesi].

19. L'articolo 7.3, comma 2 prevede uno scambio reciproco di dati, informazioni, conoscenze e studi di ricerca concernenti l'octreotide LAR: le Parti ne propongono l'abrogazione.

20. Al fine di limitare ulteriormente gli obblighi informativi posti a carico di Italfarmaco, le Parti si impegnano inoltre a modificare il testo dell'articolo 7.4 nel modo seguente: "Ogni documento e/o comunicazione di ITF diretti alle autorità di regolamentazione concernenti il **PRODOTTO**, verranno sottoposti prima dell'inoltro all'approvazione di **NOVARTIS**, che dovrà in ogni caso tener conto degli obblighi imposti a ITF dalle disposizioni vigenti."

b. Il controllo di Novartis Farma sulla strategia di promozione del prodotto licenziato realizzata da Italfarmaco

21. Il Contratto dispone un potere di controllo di Novartis sulle strategie commerciali e di promozione di Italfarmaco. In particolare le clausole 8.2.1 e 8.2.2 prevedono l'impegno minimo di risorse finanziarie e umane che Italfarmaco deve destinare all'attività di promozione medico scientifica del prodotto licenziato. Le Parti propongono la fusione delle due clausole, con la sostituzione dei quantitativi minimi ivi indicati ad opera di un impegno generico di Italfarmaco a distribuire e promuovere la Longastatina LAR, dedicando a tale attività adeguate risorse sia umane sia finanziarie.

22. Le Parti propongono anche l'abrogazione dell'articolo 8.2.3, relativo ai controlli sull'adeguatezza degli sforzi promozionali di Italfarmaco, e dell'articolo 8.2.5, che prevede un controllo preventivo di Novartis sul contenuto scientifico di tutto il materiale promozionale usato da Italfarmaco concernente l'octreotide LAR e l'obbligo di Italfarmaco di uniformarsi alla strategia scientifica e di informazione indicata da Novartis.

c. L'impegno di Italfarmaco alla realizzazione di una quota minima di mercato

23. L'articolo 5.3.2 del Contratto prevede l'impegno di Italfarmaco a garantire che il prodotto da essa distribuito (Longastatina LAR) detenga una quota minima di mercato, indicata in modo puntuale per ogni anno oggetto del Contratto. Il mercato di riferimento è quello dei prodotti analoghi della somatostatina a lento rilascio. Le Parti propongono l'eliminazione di tale clausola.

VI. LE OSSERVAZIONI SUGLI IMPEGNI

24. Entro il termine fissato per la conclusione del *market test*, sono pervenute osservazioni da parte della regione Emilia Romagna e di Altroconsumo - intervenienti nel procedimento principale - di Farindustria e di una società farmaceutica anonima. Inoltre, ARCA ha presentato osservazioni in ordine agli impegni delle parti in data 5 marzo 2015.

25. Sia l'Emilia Romagna sia Altroconsumo hanno espresso parere contrario all'accoglimento degli impegni presentati dalle parti ritenendoli: a) inidonei a rimuovere gli effetti anticoncorrenziali prodotti nel passato dal Contratto; b) insufficienti a risolvere *pro futuro* le criticità di carattere concorrenziale evidenziate dal provvedimento di estensione oggettiva.

Con riferimento al punto b), l'Emilia Romagna ha osservato che sia la clausola 8.5 relativa al patto di non concorrenza, sia la nuova tempistica dettata dall'articolo 5.3 non paiono idonee a fugare, per il futuro, potenziali effetti anti-competitivi del Contratto.

Entrambi gli intervenienti ritengono inopportuna la conclusione del procedimento tramite accettazione di impegni, dal momento che le condotte assunte dalle parti nelle gare oggetto di avvio dell'istruttoria rappresenterebbero restrizioni gravi della concorrenza (c.d. "*hard core*").

26. Di senso opposto le osservazioni pervenute da Farindustria, secondo la quale il *co-marketing* è un istituto giuridico ammesso dalle legislazioni dei Paesi industrializzati derivante dal principio fondamentale della libertà d'impresa. Per il settore farmaceutico tale istituto è previsto dalla normativa comunitaria regolatoria e rientra nella cosiddetta "*Business Flexibility*" che persegue l'obiettivo di rafforzare le condizioni di flessibilità necessarie per lo sviluppo competitivo delle imprese operanti nella U.E.

Farindustria ha sottolineato la particolare importanza dell'accesso al sapere scientifico e la relativa condivisione nell'ambito di un accordo di *co-marketing*, anche per evitare che si possano determinare inesattezze scientifiche potenzialmente pericolose per la classe medica e in generale per i pazienti. Il titolare del brevetto è il depositario delle informazioni scientifiche che hanno consentito la scoperta del farmaco e il miglior conoscitore del potenziale curativo in relazione a determinate patologie. Il titolare della molecola è anche il solo soggetto titolato a stabilire la correttezza del messaggio scientifico per la molecola stessa.

27. Commenti a salvaguardia dell'istituto del *co-marketing* sono pervenuti anche da parte di una società farmaceutica che ha chiesto di mantenere l'anonimato. Tale società ha ritenuto fondati gli impegni proposti dalle parti, sostenendone l'accoglimento da parte dell'Autorità, ma ha auspicato che venga chiarito che gli impegni oggetto di esame sono frutto delle peculiarità del caso di specie e non sono da intendersi come modello di riferimento per la disciplina degli accordi di *co-marketing* in generale.

In particolare, la società ha osservato che tale istituto negoziale, molto utilizzato nel settore farmaceutico italiano, rappresenta un utile strumento di diffusione dei farmaci licenziati dalle multinazionali, specialmente dei nuovi farmaci coperti da tutela brevettuale, nonché uno strumento di stimolo della concorrenza tra i co-marketer (in luogo del monopolio legale su una molecola in vigenza di brevetto) e della concorrenza nei confronti dei principi attivi aventi le stesse indicazioni terapeutiche. Per le stesse ragioni esposte da Farindustria, secondo la società, uno dei capisaldi di tale tipologia di accordi è la condivisione tra i co-marketer di informazioni di natura scientifica relative al prodotto, necessaria al controllo della correttezza del messaggio scientifico da parte del licenziante, funzionale alla tutela della sicurezza dei pazienti.

28. ARCA ha presentato osservazioni sugli impegni delle parti rilevando la legittimità dei contratti di *co-marketing* e precisando come l'elemento distorsivo della concorrenza risieda piuttosto nella declinazione pratica che le imprese ne fanno.

ARCA concorda con le preoccupazioni di carattere concorrenziale individuate dall'Autorità nel proprio provvedimento di estensione, con riferimento all'accordo esistente tra Novartis Farma e

Italfarmaco. Parimenti, ritiene che le proposte di modifica avanzate dalle imprese accolgano i rilievi dell'Autorità, ma non siano sufficienti ad eliminare i comportamenti anticoncorrenziali assunti dalle società all'atto della partecipazione alle gare.

29. ARCA ritiene, inoltre, che il mantenimento della clausola 8.5 sia coerente con l'oggetto proprio di un contratto di *co-marketing*, ovvero con la promozione e distribuzione del prodotto licenziato, ove tale clausola sia intesa disciplinare prodotti diversi, seppur analoghi, a quello oggetto del contratto stesso. Avverte, infine, circa la necessità di distinguere tra contratti di *co-marketing* e contratti di licenza, per evitare ambiguità nella qualificazione formale del contratto.

VII. LE REPLICHE DI NOVARTIS FARMA E ITALFARMACO

30. Novartis e Italfarmaco hanno depositato controdeduzioni alle osservazioni sugli impegni in date 4, 19 e 20 marzo 2015.

Novartis ha premesso che gli impegni proposti consentono l'estensione dell'efficacia del Contratto fino al [2017-2018] – che altrimenti giungerebbe a scadenza il [2015-2016]–, con ciò evitando che a partire dal [2015-2016] Novartis resti l'unico operatore nella commercializzazione di octreotide LAR.

31. In ordine all'idoneità degli impegni a risolvere esclusivamente *pro futuro* le preoccupazioni di carattere concorrenziale sollevate dal Contratto, Novartis e Italfarmaco osservano che le affermazioni della regione Emilia Romagna appaiono in contrasto con la stessa finalità dell'istituto degli impegni.

A conferma di tale impostazione, le due società rammentano che la legge di conversione del D.L. 223/2006 è intervenuta sul testo del decreto legge - in base al quale gli impegni avrebbero dovuto essere idonei a "*far cessare un'infrazione*" - modificandolo e prevedendo che l'Autorità renda obbligatori gli impegni idonei a "*far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria*" e chiuda "*il procedimento senza accertare l'infrazione*".

32. In merito alla clausola del Contratto che prevede un patto di non concorrenza, le Parti osservano che l'articolo 8.5 sarebbe necessario al corretto funzionamento del Contratto, essendo teso a garantire lo sforzo promozionale del licenziatario. Tale previsione è tipica dei contratti di *co-marketing* e rientra nei meccanismi utilizzati dal licenziante per evitare comportamenti parassitari del licenziatario, al pari della previsione di minimi di vendita, di impegni puntuali in termini di risorse da dedicare alla promozione del prodotto o di forme di controllo e supervisione del licenziante sulla politica promozionale del co-marketer.

Tale clausola impedisce a Italfarmaco solo la distribuzione di un prodotto concorrente e non anche il suo sviluppo o la produzione. Inoltre, il Contratto vieta solo la distribuzione diretta di un eventuale farmaco concorrente ma non impedisce ad Italfarmaco la sua commercializzazione tramite una società terza. I fatti emersi in istruttoria indicano, peraltro, come tale clausola non abbia impedito a Italfarmaco [omissis] così come di investire nella ricerca di prodotti analoghi della somatostatina a lento rilascio.

33. Novartis ha osservato che la conoscenza anticipata delle quantità di prodotto da consegnare, tipica di ogni rapporto di fornitura, appare particolarmente rilevante nel caso di specie per le difficoltà di carattere produttivo che distinguono la formulazione a lento rilascio di octreotide e [omissis]. La clausola 5.3 da un lato consente a Novartis di pianificare le proprie operazioni

produttive e logistiche e dall'altro tutela Italfarmaco, poiché garantisce la regolarità delle forniture anche ai fini dell'organizzazione della propria partecipazione alle gare, che sono il principale canale di commercializzazione dei farmaci oggetto d'esame.

34. Le Parti contestano la fondatezza delle osservazioni di Altroconsumo e della regione Emilia Romagna circa la gravità della presunta concertazione tra Italfarmaco e Novartis in sede di gara. Le società osservano che le dinamiche riscontrabili nel mercato rilevante sono imputabili al fatto che i medicinali costituiscono in realtà un solo prodotto, circostanza ignota al momento dell'avvio dell'istruttoria. Il margine per il confronto concorrenziale è quello permesso dal fatto che Italfarmaco non produce il farmaco, Novartis Italia [*omissis*] ed entrambe devono tenere conto delle reciproche esigenze e dei limiti derivanti dall'unico impianto produttivo.

VIII. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

35. Nel corso del procedimento, come sopra illustrato, le società Novartis e Italfarmaco hanno presentato impegni ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 287/90, al fine di fugare le preoccupazioni di ordine concorrenziale individuate dall'Autorità nel provvedimento di avvio, così come ridefinite dal provvedimento di estensione oggettiva dell'istruttoria.

Dalle osservazioni dei partecipanti al market test sono emerse due preoccupazioni di carattere generale relative agli impegni presentati dalle parti, oltre ad alcune osservazioni specifiche sulle modifiche proposte da Novartis e Italfarmaco al Contratto.

36. La prima questione generale riguarda la scelta di accogliere impegni che non siano idonei a rimuovere eventuali effetti prodotti nel passato dalle condotte contestate alle Parti. Su questo punto, sembra sufficiente rilevare che l'istituto degli impegni risponde a esigenze di celerità del procedimento e risparmio di risorse amministrative e, l'accettazione di impegni non implica una necessaria verifica di una capacità di incidere su fatti del passato che non sono oggetto di accertamento.

37. La seconda obiezione di carattere generale attiene all'inammissibilità di una decisione di accoglimento di impegni nell'ambito di procedimenti aventi ad oggetto restrizioni di natura fondamentale della concorrenza (*hard core*), come il coordinamento tra le parti in sede di gara ipotizzato nel provvedimento di avvio.

A tal riguardo, si osserva che il presente procedimento, a seguito dell'estensione oggettiva deliberata dall'Autorità il 1° agosto 2014, ha come oggetto la verifica di possibili restrizioni della concorrenza derivanti da alcune clausole contenute nell'accordo di *co-marketing* esistente tra le Parti per la commercializzazione di prodotti a base di octreotide LAR, ritenute presumibilmente idonee a determinare effetti anticoncorrenziali nel mercato degli analoghi della somatostatina a lento rilascio.

Infatti, successivamente all'avvio dell'istruttoria, appresa l'esistenza di tale accordo, l'Autorità ha rimodulato l'oggetto dell'istruttoria, superando l'iniziale ipotesi di coordinamento in sede di gara tra le società.

38. Pertanto, gli impegni presentati dalle parti devono essere valutati con riferimento alla loro idoneità a rimuovere le preoccupazioni emerse in merito alla possibile natura restrittiva delle clausole del Contratto sopra richiamate.

39. Venendo alle specifiche modifiche al Contratto oggetto degli impegni presentati dalle parti, si svolgono le seguenti valutazioni.

a) Lo scambio di informazioni tra le Parti

40. La principale modifica proposta dalle Parti con riferimento allo scambio di informazioni sensibili attiene alla revisione della tempistica relativa alla pianificazione ed effettuazione degli ordini di prodotto da parte di Italfarmaco (art. 5.3).

Le Parti propongono una significativa riduzione del preavviso attualmente definito dal Contratto sia con riferimento alla pianificazione degli ordini, sia all'effettivo inoltro degli stessi da Italfarmaco a Novartis.

Nella versione modificata, l'art. 5.3 appare coerente con le esigenze di programmazione delle attività produttive e logistiche del gruppo Novartis, tenute presenti le peculiarità del processo produttivo dell'octreotide a lento rilascio connotato da particolare instabilità del prodotto. Viene inoltre proposta l'eliminazione dell'inciso che riserva a Novartis il diritto di valutare eventuali richieste di modifica degli ordini provenienti da Italfarmaco.

41. Allo stesso tempo, la proposta riduzione dei tempi di preavviso appare adeguata ad evitare la puntuale conoscenza da parte di Novartis delle disponibilità di Longastatina LAR da parte di Italfarmaco ai fini della partecipazione alle gare pubbliche per la fornitura di octreotide LAR agli enti sanitari.

Si consideri, a tal proposito, che le forniture pubbliche aggiudicate tramite gara hanno di norma durata biennale o triennale. Di conseguenza, la riduzione dell'arco temporale di pianificazione degli ordini di Longastatina LAR da parte di Italfarmaco da [2-5 anni] a [6 mesi-2 anni] evita la conoscenza da parte di Novartis del potenziale competitivo di Italfarmaco nell'ambito della partecipazione alle gare.

42. La proposta di abrogazione della clausola 7.3, comma 2 viene incontro alle perplessità dell'Autorità.

b) Il controllo di Novartis sulla strategia promozionale e di informazione medico scientifica di Italfarmaco

43. Le Parti hanno proposto una riscrittura delle clausole contrattuali che attualmente impongono a Italfarmaco precisi obblighi quantitativi con riferimento agli investimenti in risorse umane e finanziarie da destinare all'attività di promozione e informazione medico scientifica della Longastatina LAR (art. 8.2.1 e 8.2.2) e che dispongono il controllo di Novartis sull'adempimento di Italfarmaco a tali obblighi (art. 8.2.3), previsioni che determinano una forte condivisione di informazioni relative ai costi sostenuti da Italfarmaco. La proposta revisione elimina gli obblighi di carattere quantitativo imposti al licenziatario, con una riformulazione che prevede un generico impegno di Italfarmaco a destinare alla promozione della Longastatina LAR "...adeguate risorse finanziarie e umane...", e abroga il relativo potere di controllo di Novartis.

44. Nella stessa direzione, Novartis e Italfarmaco hanno proposto l'abrogazione della clausola 8.2.5, che prevede un ruolo di supervisione di Novartis sull'attività di promozione medico-scientifica di Italfarmaco e l'obbligo di Italfarmaco di uniformarsi alla strategia di promozione scientifica indicata da Novartis.

45. Le modifiche che Novartis e Italfarmaco si sono impegnate ad apportare appaiono rispondere alle preoccupazioni manifestate dall'Autorità, nella misura in cui eliminano l'obbligo di

Italfarmaco di uniformarsi alla strategia di promozione scientifica indicata da Novartis – obbligo che pare esorbitare dal mero controllo del licenziante sulla conformità alla normativa vigente del materiale promozionale utilizzato dal licenziatario – e i precisi obblighi quantitativi in termini di risorse umane e finanziarie da destinare a tale attività.

Il mantenimento del generale impegno all'investimento di adeguate risorse nella promozione del farmaco licenziato appare invece coerente con gli obiettivi tipici di un accordo di *co-marketing* e con la necessità di evitare comportamenti parassitari del licenziatario.

c) La realizzazione di una quota di mercato minima

46. La proposta eliminazione dell'impegno di Italfarmaco a realizzare una quota minima di mercato per ogni anno coperto dall'accordo risponde alle perplessità evidenziate dall'Autorità. Tale elemento contrattuale, per quanto inteso dal licenziante quale strumento di stimolo della competizione del licenziatario, appare piuttosto idoneo a favorire una ripartizione del mercato tra Novartis e Italfarmaco, per la sua natura segnaletica. *[omissis]*

d) Il patto di non concorrenza

47. Le parti hanno mantenuto il patto di non concorrenza previsto dalla clausola 8.5 dell'accordo. Alla luce delle modifiche del Contratto complessivamente proposte e, in particolare, dell'eliminazione delle previsioni relative alla fissazione di una quota minima di mercato e degli investimenti minimi in risorse umane e finanziarie da destinare alla promozione della Longastatina LAR, si ritiene che il mantenimento di tale divieto di distribuzione di prodotti analoghi della somatostatina a lento rilascio (ma diversi dalla Longastatina LAR) sia coerente con l'obiettivo di un accordo di *co-marketing*, ovvero l'incentivo della competizione del licenziatario nei confronti di prodotti terzi concorrenti.

48. Peraltro, tale clausola non vieta lo sviluppo e la produzione da parte di Italfarmaco di un diverso farmaco concorrente né, in base a quanto espressamente chiarito dalle parti, la sua distribuzione tramite terzi operatori, in vigenza del Contratto, e della stessa Italfarmaco alla sua scadenza.

Per quanto sopra evidenziato, tale previsione, inserita nel quadro delle modifiche proposte dalle parti, non appare idonea a ridurre l'incentivo di Italfarmaco a competere nell'attività di ricerca e sviluppo di nuovi farmaci analoghi della somatostatina.

e) La durata del Contratto

49. Si osserva come la proposta revisione del Contratto consentirebbe il rinnovo dello stesso fino al *[2017-2018]*, per un periodo sufficiente a garantire l'effettiva partecipazione di Italfarmaco alle prossime gare bandite dalle stazioni appaltanti per la fornitura di octreotide LAR, *[omissis]*. In alternativa, il Contratto oggi in vigore verrebbe a scadenza il *[2015-2016]* determinando la presenza della sola Novartis nella fornitura di prodotti a base di octreotide LAR, a meno di una diversa definizione dei lotti di gara da parte delle varie stazioni appaltanti, che tenga conto dell'equivalenza terapeutica con farmaci a base di principi attivi differenti.

50. Degno di rilievo appare anche il fatto che Italfarmaco sta sviluppando, tramite la sua struttura di ricerca, un proprio prodotto originale concorrente che, "...qualora le relative sperimentazioni e verifiche dessero risultati soddisfacenti, tra alcuni anni potrebbe essere approvato dalle Autorità competenti". Di conseguenza, il mantenimento del Contratto avrebbe il pregio di garantire la

permanenza sul mercato di Italfarmaco nel periodo necessario allo sviluppo di un prodotto autonomo, fattore di particolare rilievo in termini di reputazione e conoscenza presso la classe medica ai fini della commercializzazione del nuovo farmaco.

IX. CONCLUSIONI

51. In definitiva, gli impegni presentati da Novartis e Italfarmaco appaiono idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria, nella misura in cui consentono di superare i limiti individuati in specifiche clausole del Contratto tra le Parti.

RITENUTO, quindi, che gli impegni presentati da Novartis Farma S.p.A. e Italfarmaco S.p.A. risultano idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà degli impegni presentati da Novartis Farma S.p.A. e Italfarmaco S.p.A. ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;

tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) di rendere obbligatori per le società Novartis Farma S.p.A. e Italfarmaco S.p.A. gli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;

c) che le società Novartis Farma S.p.A. e Italfarmaco S.p.A. presentino all'Autorità, entro novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, una relazione dettagliata sull'attuazione degli impegni assunti.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C11982 – ENRICO PREZIOSI-ARTSANA/NEWCO-BIMBO STORE

Provvedimento n. 25503

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 giugno 2015;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l'articolo 16, comma 8, che disciplina la proroga del termine per la conclusione dell'istruttoria avviata in relazione a un'operazione di concentrazione;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 30 aprile 2015, con cui è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti del sig. Enrico Preziosi e delle società Giochi Preziosi S.p.A. e Artsana S.p.A.;

VISTO il verbale dell'audizione dei rappresentanti delle società Giochi Preziosi S.p.A., Artsana S.p.A. e del Sig. Enrico Preziosi, tenutasi in data 18 maggio 2015;

VISTA la richiesta del 20 maggio 2015, con cui si chiedevano, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 287/90 e dell'art. 9, comma 1 del D.P.R. n. 217/1998, al sig. Enrico Preziosi e alle società Giochi Preziosi S.p.A. e Artsana S.p.A. informazioni necessarie ai fini della valutazione dell'operazione di concentrazione, da trasmettersi entro il 25 maggio 2015;

VISTE le comunicazioni delle summenzionate parti, pervenute in data 22, 25 e 28 maggio 2015, con cui le parti hanno rappresentato l'impossibilità di fornire nei tempi previsti i dati richiesti, in considerazione dell'elevato grado di complessità delle informazioni richieste e del tempo necessario per l'elaborazione dei suddetti dati;

CONSIDERATO che le informazioni richieste, necessarie ai fini della valutazione del caso, non potranno essere acquisite nei termini previsti e, quindi, compiutamente valutate entro l'attuale termine di conclusione del procedimento;

RITENUTO, pertanto, necessario prorogare il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 16, comma 8, della legge n. 287/90;

DELIBERA

di prorogare al 14 luglio 2015 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.P.R. n. 217/1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

C11996 - DIMAR/7 RAMI DI AZIENDA DI GRUPPO VALENZA*Provvedimento n. 25504*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 giugno 2015;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione effettuata da DIMAR S.p.A., pervenuta il 12 maggio 2015;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. DIMAR S.p.A. (di seguito, Dimar) è una società che opera nel settore della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo. Dimar aderisce al gruppo di acquisto SELEX, di cui utilizza le insegne commerciali (quali ad esempio, FAMILA).

Nel 2014 il fatturato consolidato realizzato in Italia da DIMAR è stato di circa 827 milioni di euro.

2. Oggetto di acquisizione sono sette rami d'azienda, appartenenti ad alcune società del gruppo Valenza, aderenti al gruppo SELEX (si tratta in particolare delle società Valenza S.p.A., Cometa S.r.l., Super Regina S.r.l., Traiano S.r.l.).

Il fatturato complessivamente imputabile a tali punti vendita, realizzato nel 2014, è pari a circa 22 milioni di euro.

I punti vendita interessati, attivi nella distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari e non di largo e generale consumo nella provincia di Torino, sono qui di seguito elencati.

località	provincia	mq	Insegna
Cambiano	TO	1200	A&O
Collegno	TO	1100	A&O
Torino	TO	1100	A&O
Moncalieri	TO	800	A&O
Torino	TO	700	A&O
Torino	TO	600	A&O
Grugliasco	TO	600	A&O

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di DIMAR, dei sette punti vendita sopra descritti.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di una serie di parti d'impresе, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 139/2004. Tale concentrazione, tuttavia, non è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, commi 1 e 2, della medesima legge, in quanto solo il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro, mentre quello del ramo d'azienda oggetto di acquisizione non supera la soglia prevista dalla stessa legge, in quanto è stato inferiore a 49 milioni di euro.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione non è soggetta ad obbligo di comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

C11997 - Q8 QUASER/RAMO DI AZIENDA DI ENERPETROLI*Provvedimento n. 25505*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 giugno 2015;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Q8 Quaser S.r.l., pervenuta il 12 maggio 2015;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Q8 Quaser S.r.l. (di seguito, Q8 Quaser) è una società attiva nel settore dell'acquisto, vendita, permuta, stoccaggio, trasporto e commercio in genere di prodotti petroliferi, carburanti, combustibili e lubrificanti. Il capitale sociale della Q8 Quaser è detenuto in misura pari al 100% dalla Kuwait Petroleum Italia S.p.A., la quale, a sua volta, fa parte del gruppo Kuwait Petroleum Corporation¹. Il fatturato totale (al netto di IVA) della Q8 Quaser risultante alla data del 31 marzo 2014 (ultimo bilancio approvato) è stato di circa 2,5 miliardi di euro. Il fatturato di Kuwait Petroleum Italia S.p.A. realizzato in Italia e risultante dall'ultimo bilancio approvato (esercizio chiuso il 31 marzo 2014), è stato pari a 10,3 miliardi di euro (al netto di IVA).

Oggetto di acquisizione è il ramo di azienda di Enerpetroli S.r.l. (di seguito, Enerpetroli) relativo all'attività di commercializzazione al dettaglio di prodotti petroliferi nel canale extra-rete. Il fatturato prodotto dal ramo di azienda nel 2014 è stato pari a 64,7 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata consiste nell'acquisto, da parte di Q8 Quaser, del ramo di azienda relativo alle attività di commercializzazione extra-rete di benzina, gasolio per autotrazione, gasolio agricolo e per riscaldamento, svolte pressoché esclusivamente nelle provincie laziali di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo ed in quelle umbre di Perugia e Terni.

Le Parti concluderanno altresì un patto di non concorrenza a carico di Enerpetroli, la quale non potrà per *[omissis]*² svolgere attività in concorrenza con quella già svolta attraverso il ramo di azienda oggetto di cessione.

¹ Il capitale sociale della Kuwait Petroleum Italia S.p.A. è detenuto in misura pari al 100% dalla Kuwait Petroleum Europe B.V., società con sede a Rotterdam ed appartenente al gruppo facente capo alla Kuwait Petroleum Corporation, compagnia di stato del Kuwait.

² Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro e il fatturato realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'impresa oggetto di acquisizione è stato superiore a 49 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza descritto in precedenza può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata nella misura in cui contenga restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessaria³. In particolare, nel caso di specie gli impegni assunti dal venditore vanno a beneficio dell'acquirente e rispondono all'esigenza di garantire a quest'ultimo il trasferimento dell'effettivo valore del ramo d'azienda. Ciò, tuttavia, a condizione che la durata del suddetto patto sia limitata a due anni, in ragione del fatto che l'operazione comporta solo il trasferimento dell'avviamento in capo a Q8 Quaser⁴, e che la portata geografica non ecceda l'attuale ambito di operatività del ramo di azienda oggetto di cessione.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato rilevante

Le attività interessate dall'operazione in esame sono quelle della distribuzione extra-rete al dettaglio di prodotti petroliferi. Dal punto di vista merceologico, è possibile individuare distinti mercati del prodotto in relazione al singolo prodotto petrolifero commercializzato. I mercati delle forniture di prodotti petroliferi extra-rete al dettaglio hanno una dimensione geografica locale, provinciale o pluriprovinciale⁵, corrispondente alle province che costituiscono l'hinterland servito da una data base di carico, in modo da minimizzare i costi di consegna.

I mercati del prodotto rilevanti per la valutazione dell'operazione in oggetto sono quelli della distribuzione extra-rete al dettaglio di i) gasolio per autotrazione, ii) gasolio riscaldamento e iii) gasolio agricolo nelle provincie di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Perugia e Terni⁶.

³ Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).

⁴ Infatti, ai sensi della Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005), le clausole di non concorrenza sono giustificate per un periodo massimo di due anni, a meno che l'operazione di concentrazione comporti, oltre che il trasferimento dell'avviamento dell'impresa o della parte di impresa acquisita, anche il suo know how.

⁵ Cfr. provv. n. 20015 del 25 giugno 2009, C10041 - ERG PETROLI/RESTIANI, in Boll. n. 25/09.

⁶ Il ramo di azienda oggetto di cessione attualmente rifornisce anche clienti in Regioni diverse dal Lazio e dall'Umbria; si tratta tuttavia di rapporti contrattuali del tutto occasionali e per quantitativi di prodotto assolutamente modesti, e che pertanto si ritiene non assumano rilevanza ai fini dell'identificazione dei mercati rilevanti di riferimento.

Effetti dell'operazione

Nella tabella seguente sono riportati i mercati provinciali interessati dall'operazione, nei quali emerge una sovrapposizione delle Parti.

Dai dati forniti dalle stesse, nel 2013⁷ Q8 Quaser ed il ramo di azienda di Enerpetroli detengono congiuntamente una quota di mercato superiore al 25% solo nel mercato relativo alla vendita di gasolio agricolo nella provincia di Rieti, dove però la presenza sul mercato della società acquirente è assolutamente marginale, avendo attualmente una quota di mercato inferiore al punto percentuale.

Tabella - Quote di mercato detenute congiuntamente dalle Parti

	Gasolio agricolo	Gasolio autotrazione	Gasolio riscaldamento
Frosinone	[1-5%]	[1-5%]	[15-20%]
Latina	inferiore all'1%	[1-5%]	inferiore all'1%
Rieti	[25-30%]	[20-25%]	
Roma	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]
Viterbo		[10-15%]	
Perugia	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]
Terni	[1-5%]	[5-10%]	[5-10%]

Fonte: dati forniti dalle Parti

L'operazione non appare pertanto, nel suo complesso, idonea a modificare significativamente la struttura dei mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza tra le parti sia accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutarlo, laddove ne sussistano i presupposti, qualora si realizzi oltre il tempo e l'area geografica ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

⁷ I dati relativi ai volumi complessivi di carburanti venduti su base provinciale che sono stati utilizzati per stimare le quote di mercato sono quelli pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

C8190B - SOCIETÀ PER I SERVIZI BANCARI – SSB/SOCIETÀ INTERBANCARIA PER L'AUTOMAZIONE – CEDBORSA*Provvedimento n. 25511*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 giugno 2015;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 4 aprile 2007 n. 16641, con la quale è stata autorizzata l'operazione di concentrazione tra Società per i Servizi Bancari - SSB S.p.A. e Società Interbancaria per l'Automazione – Cedborsa S.p.A., prescrivendo specifiche misure, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90;

VISTA l'istanza della società SIA S.p.A., pervenuta in data 19 gennaio 2015, volta ad ottenere la revoca delle misure disposte dall'Autorità con la delibera del 4 aprile 2007 n. 16641, consistenti in: (i) creare una specifica *business unit* all'interno della nuova entità derivante dalla fusione, preposta alle attività di rete, separata dalle altre tre unità previste (Mercati, Carte e Pagamenti); (ii) adottare un regime di separazione contabile per tale *business unit*; (iii) commercializzare, da parte di tale *business unit*, servizi di rete esclusivamente tramite il proprio personale e in condizioni di *unbundling* rispetto all'offerta delle altre *business unit*, sulla base di contratti distinti ed autonomi; (iv) collegare i centri applicativi anche attraverso la rete SWIFTnet nel più breve tempo possibile, comunque entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione del Memorandum di intesa tra SSB-SIA, SECETI e ICCREA (ossia il 21 marzo 2007), al fine di garantire l'interoperabilità funzionale su tutte le tratte interbancarie; (v) applicare un regime transitorio che preveda la gratuità del traffico di sistema originato da clienti che si avvalgono per il loro traffico periferico della SWIFTnet, fino a quando non sarà realizzata l'interoperabilità tecnica tra i centri applicativi anche attraverso la rete di SWIFT (di cui alla precedente punto); (vi) mantenere criteri pubblici, trasparenti e non discriminatori per la tariffazione del trasporto dati interbancari ai clienti per i servizi di rete logica indipendentemente dal centro applicativo prescelto; (vii) non applicare nella tratta di sistema condizioni discriminatorie ai clienti di SSB che abbiano scelto nella tratta periferica un operatore di rete, diverso da SIA, riconosciuto quale gestore dell'infrastruttura ai sensi della Convenzione SITRAD;

VISTA la propria delibera del 11 febbraio 2015 con la quale ha avviato l'istruttoria nei confronti della società SIA S.p.A. al fine di valutare l'istanza di revoca delle misure di cui alla delibera del 4 aprile 2007 n. 16641;

VISTE le richieste di informazioni inviate in data 10 marzo 2015 a diversi soggetti a vario titolo attivi nei settori interessati dalle misure di cui si chiede la revoca e le relative risposte;

VISTA la richiesta di informazioni alla Banca d'Italia – Servizio Supervisione sui Mercati e sui Sistemi di Pagamento, inviata in data 9 aprile 2015 e la relativa risposta, pervenuta in data 28 aprile 2015;

SENTITI i rappresentanti della società SIA S.p.A. in data 9 aprile e 29 aprile 2015;

SENTITI i rappresentanti delle società ICCREA Banca S.p.A., Consorzio Bancomat, Istituto Centrale delle Banche Popolari, SWIFT Italy S.r.l. e ABE Clearing S.a.s. à capital variable rispettivamente in data 24 marzo, 30 marzo, 7 aprile e 8 aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. In data 19 gennaio 2015 SIA S.p.A. (di seguito “SIA”) ha sottoposto un’istanza volta ad ottenere la revoca delle misure disposte dall’Autorità con delibera del 4 aprile 2007 (di seguito “Provvedimento C8190”) nell’ambito di una intervenuta evoluzione dei mercati interessati dall’operazione.

2. Nell’adunanza dell’11 febbraio 2015 l’Autorità ha, dunque, deliberato l’avvio di un’istruttoria per accertare, “*in contraddittorio con la Parte e con gli eventuali terzi interessati*”, se la “*evoluzione del settore interessato dall’operazione sia stata tale da giustificare la revoca o la riforma delle misure prescritte con la delibera del 4 aprile 2007*”.

II. LA PARTE

3. SIA è una società attiva nell’offerta di un’ampia gamma di servizi di progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture dedicati alle Istituzioni Finanziarie e Centrali, alle Imprese e alle Pubbliche Amministrazioni, nonché di servizi di rete e per i mercati dei capitali, nelle aree dei pagamenti e della monetica. Per quel che rileva ai fini del presente procedimento, SIA offre:

(i) servizi di compensazione al dettaglio dei pagamenti *retail* domestici (cd. *clearing*), che comprendono la gestione dello scambio di informazioni contabili e finanziarie tra istituti di credito volto al regolamento contabile delle singole operazioni, attraverso funzioni tipiche quali la ricezione dei dati relativi ai pagamenti, il controllo dei formati e la verifica dei dati sostanziali, il *routing* delle informazioni ai soggetti coinvolti e il calcolo centralizzato degli oneri bancari;

(ii) servizi di *processing* delle carte di debito nazionali Bancomat e Pagobancomat e delle relative operazioni, che consiste in una serie di operazioni che il *processor* compie a vantaggio delle banche o di altre società che emettono carte di pagamento (*issuing processing*) nel quale rientra, tra l’altro, la produzione e spedizione delle carte di pagamento, nonché la gestione dei dati, delle autorizzazioni e delle posizioni contabili dei titolari, oltre alla gestione del blocco carte e dei parametri di sicurezza; ovvero a vantaggio dei soggetti che convenzionano gli esercenti (*acquiring processing*) nel cui ambito rientra, tra l’altro, l’acquisizione e gestione dei contratti con gli esercenti, la gestione dei POS, delle transazioni, del *clearing* e del *settlement*, oltre che la produzione e spedizione dell’estratto conto esercenti e l’addebito delle commissioni;

(iii) servizi di connettività e di trasporto dati nello scambio interbancario, vale a dire il trasporto dei dati funzionali alle operazioni di *clearing* e di *processing*.

III. IL PROVVEDIMENTO C8190

4. Con il Provvedimento C8190 l'Autorità ha autorizzato con condizioni la fusione per incorporazione di SIA in Società per i Servizi Bancari – SSB S.p.A. (di seguito “SSB”), alla luce delle criticità emerse nel corso dell'istruttoria.

5. Nel dettaglio, l'operazione interessava il settore dei servizi strumentali all'attività bancaria e degli intermediari finanziari e, in particolare, dei servizi strumentali all'attività connessa ai pagamenti domestici al dettaglio effettuati con procedure elettroniche (bonifici, addebiti diretti, MAV, RAV, carte di debito Bancomat e Pagobancomat, etc.), settore nel quale SIA ed SSB erano – e sono tuttora – attive.

6. In merito a tali attività, l'istruttoria aveva evidenziato che nel 2007, al momento della notifica dell'operazione e della successiva decisione, SIA, da un lato, deteneva una posizione di dominanza nell'offerta di servizi di *clearing* dei pagamenti *retail* domestici e di *processing* delle carte di debito nazionali Bancomat e Pagobancomat e, dall'altro lato, era il principale operatore di rete per la trasmissione di dati interbancari. Inoltre, era emerso che le suddette attività erano svolte a favore delle principali banche italiane, alcune delle quali erano, altresì, azionisti di controllo della società medesima¹.

7. Di conseguenza, per effetto dell'operazione, SIA sarebbe divenuto “*l'unico operatore verticalmente integrato, in grado di offrire alle banche italiane sia i servizi di clearing house che quelli di rete per i pagamenti retail nonché i servizi di processing delle carte di debito domestiche. In virtù di tale posizionamento, la nuova entità [avrebbe avuto] gli strumenti per adottare comportamenti idonei a produrre effetti escludenti, ponendo i concorrenti in posizione di svantaggio e quindi in condizione di competere meno efficacemente. In particolare, il controllo di un input fondamentale nel processo produttivo, la rete, [avrebbe conferito] al soggetto risultante dalla fusione la possibilità di adottare politiche volte ad aumentare i costi di produzione degli altri operatori concorrenti sul mercato a valle (c.d. raising rivals' cost)*”².

8. In considerazione di tali criticità, l'Autorità ha autorizzato l'operazione imponendo un *set* di misure volte (i) ad isolare l'attività, la contabilità e le funzioni commerciali della direzione preposta all'attività di rete e (ii) a garantire la possibilità di ingresso di altri operatori nell'offerta di servizi di rete, in concorrenza con SIA. In particolare, il dispositivo del Provvedimento C8190 ha prescritto il pieno rispetto delle seguenti misure:

“a) la creazione, all'interno della nuova entità derivante dalla fusione, di una specifica *business unit* preposta alle attività di rete, separata dalle altre tre unità previste (Mercati, Carte e Pagamenti);

b) l'adozione di un regime di separazione contabile per la *business unit* preposta alle attività di rete;

c) la commercializzazione, da parte della *business unit* preposta alle attività di rete, dei servizi di rete esclusivamente tramite il proprio personale e in condizioni di *unbundling* rispetto all'offerta delle altre *business unit*, sulla base di contratti distinti ed autonomi;

¹ Cfr. paras. 105 e 107 del Provvedimento C8190.

² Cfr. para. 111 del Provvedimento C8190.

- d) [il] collega[mento] [de]i centri applicativi anche attraverso la rete SWIFTnet nel più breve tempo possibile comunque entro due mesi dalla data di sottoscrizione del Memorandum di intesa tra SSB-SIA, SECETI e ICCREA (ossia il 21 marzo 2007), al fine di garantire l'interoperabilità funzionale su tutte le tratte interbancarie;
- e) [l'] applica[zio]ne di un regime transitorio che prevede la gratuità del traffico di sistema originato da clienti che si avvalgono per il loro traffico periferico della SWIFTnet, fino a quando non sarà realizzata l'interoperabilità tecnica tra i centri applicativi anche attraverso la rete di SWIFT (di cui alla precedente lettera d);
- f) il mantenimento da parte di SIA/SSB degli attuali criteri pubblici, trasparenti e non discriminatori per la tariffazione del trasporto dati interbancari ai clienti per i servizi di rete logica indipendentemente dal centro applicativo prescelto;
- g) [la] non applica[zio]ne nella tratta di sistema condizioni discriminatorie ai clienti di SSB che scelgono nella tratta periferica un operatore di rete, diverso da SIA, riconosciuto quale gestore dell'infrastruttura ai sensi della Convenzione SITRAD”³.

IV. L'ISTANZA DI REVOCA

9. Come anticipato in premessa, in data 19 gennaio 2015, è pervenuta da parte di SIA un'istanza di revoca delle misure imposte con il Provvedimento C8190⁴. L'istanza è motivata, in primo luogo, in ragione di un radicale mutamento che sarebbe intervenuto nel settore quale conseguenza dell'introduzione di un insieme di atti normativi di matrice comunitaria tesi alla realizzazione di un'area unica dei pagamenti a livello sovranazionale, la cd. *Single Euro Payments Area* (di seguito “SEPA”).

10. In particolare, l'introduzione della SEPA avrebbe comportato la creazione di un mercato sovranazionale, all'interno del quale gli operatori di rete e gli operatori che svolgono l'attività di *clearing* possono offrire i propri servizi secondo regole comuni; inoltre, la SEPA avrebbe determinato il superamento di quel quadro di regole nazionali volte ad autorizzare preventivamente i soggetti che intendono operare quali gestori di rete o quali *clearing house*. Con la conseguenza che SIA non avrebbe più una posizione di dominanza né nel mercato a monte dei servizi di rete, né nel mercato a valle del *clearing*.

11. Quanto ai servizi di *processing*, poi, malgrado il mercato non sia stato interessato dalla SEPA, ad avviso di SIA si sarebbe comunque registrato un calo delle proprie quote di mercato a vantaggio di operatori concorrenti; inoltre, la posizione di SIA sarebbe destinata a ridimensionarsi ancora a seguito dell'entrata in vigore del *Regolamento (UE) 2015/751 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta*⁵ (di seguito “Regolamento MIF”) e dell'implementazione degli obblighi di interoperabilità e di non discriminazione in esso contenuti.

³ Cfr. deliberato del Provvedimento C8190.

⁴ L'istanza di revisione corrisponde al doc. 1 del fascicolo istruttorio del procedimento in oggetto.

⁵ Cfr. Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, pubblicato in GUUE L123 del 19 maggio 2015, p. 1.

12. Infine, nel marzo 2014, è intervenuto altresì un mutamento nell'azionariato di SIA, la quale non è più controllata dalle banche, ma è soggetta al controllo congiunto di Fondo Strategico Italiano S.p.A. e di F2i SGR S.p.A.⁶

V. L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA SVOLTA

13. In data 11 febbraio 2015 l'Autorità ha, dunque, avviato un'istruttoria per una compiuta valutazione dell'istanza di revoca. A tal fine, nel corso del procedimento è stata acquisita ulteriore documentazione nonché nuove informazioni in merito al contesto di mercato e all'attività di SIA per accertare (i) l'attuale posizione di SIA nei mercati interessati, (ii) l'eventuale ingresso di nuovi operatori nei mercati in cui nel 2007 tale società era unico operatore.

14. In particolare, in data 10 marzo 2015 sono state inviate richieste di informazioni a Banca Sella S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., Cassa Rurale e Artigiana dell'Agro Pontino, ING Bank, Intesa SanPaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A. e in data 15 aprile 2015 è stata inviata una richiesta di informazioni al Consorzio Bancomat. Inoltre, sono stati sentiti in audizione i rappresentanti di ICCREA Banca S.p.A. (di seguito "ICCREA"), Consorzio Bancomat, Istituto Centrale delle Banche Popolari (di seguito "ICBPI"), SWIFT Italy S.r.l. (di seguito "SWIFT"), ABE Clearing S.a.s. à capital variable (di seguito "EBA Clearing") e la stessa SIA rispettivamente in data 24 marzo, 30 marzo, 7 aprile, 8 aprile e 9 aprile 2015. SIA è stata nuovamente sentita in audizione in data 29 aprile 2015. Infine, in data 9 aprile 2015 è stata inviata una richiesta di collaborazione a Banca d'Italia sulla base dell'art. 3 del Protocollo del 2 aprile 2007.

15. L'insieme dell'attività istruttoria svolta ha evidenziato una significativa evoluzione dei mercati interessati dal Provvedimento C8190, anche in ragione di quattro importanti modifiche, di carattere normativo e strutturale, intervenute in tali mercati rispetto al 2007, e segnatamente:

- l'introduzione della normativa relativa all'area unica dei pagamenti europei, cd. SEPA;
- l'ingresso della società SWIFT nell'offerta dei servizi di rete per le applicazioni interbancarie;
- l'adozione del *Regolamento (UE) 2015/751 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta*;
- la modifica dell'azionariato di SIA.

V.1. L'introduzione della SEPA

16. In primo luogo, secondo quanto affermato da diversi operatori del settore, quali ICCREA, ICBPI ed EBA Clearing, *"la modifica principale dello scenario competitivo è costituita dall'entrata in vigore, dal 1 agosto 2014, delle norme di cui si compone il sistema SEPA. A seguito di tale modifica regolamentare c'è stata una progressiva sostituzione degli strumenti di pagamento retail nazionali in favore degli strumenti di pagamento della SEPA, così come previsto dalla normativa SEPA stessa"*⁷.

17. Nel dettaglio, la SEPA, area unica dei pagamenti europei, è un progetto promosso dalla Commissione europea e dal Sistema europeo delle banche centrali e gestito dallo *European*

⁶ Cfr. doc. 1 (istanza di SIA) e doc. 71 (risposta di SIA del 29 aprile 2015).

⁷ Cfr. doc. 31 (verbale di audizione di ICCREA), doc. 38 (verbale di audizione di ICBPI) e doc. 52 (verbale di audizione di EBA Clearing).

Payment Council, volto a modificare la struttura del mercato dei pagamenti al fine di ricondurre l'esecuzione e la ricezione dei pagamenti in euro a regole, procedure operative e prassi di mercato uniformi a livello europeo⁸. In tal senso, come indicato da Banca d'Italia, "la SEPA completa il processo di adozione della moneta unica attraverso la creazione di schemi di pagamento armonizzati e di infrastrutture integrate per le operazioni retail, superando la dimensione nazionale precedentemente dominante"⁹.

18. Tale processo di 'standardizzazione' ha riguardato, in un primo momento, bonifici e addebiti diretti in euro per i quali il 1 agosto 2014 si è conclusa la completa sostituzione dei servizi nazionali con analoghi servizi di pagamento in ambito europeo, vale a dire *SEPA Credit Transfer* (SCT) e *SEPA Direct Debit* (SDD). Pertanto, dal 1° agosto 2014 bonifici e addebiti diretti devono essere eseguiti secondo le procedure SEPA (di seguito "prodotti SEPA"). Entro il 1° febbraio 2016, inoltre, anche i cd. 'prodotti di nicchia', vale a dire, per l'Italia, il RID finanziario e il RID a importo fisso, passeranno definitivamente agli standard europei SEPA¹⁰. Secondo stime fornite da Banca d'Italia, nel 2014 circa il 72% delle transazioni (ad esclusione dei pagamenti Bancomat e Pagobancomat) è migrato agli standard SEPA, percentuale in crescita nel primo trimestre 2015, e comunque destinata ad aumentare ancora, anche alla luce della prossima migrazione dei cd. 'prodotti di nicchia', prevista entro il 1° febbraio 2016¹¹. Restano disciplinati secondo standard nazionali unicamente MAV, RAV, Ri.Ba. e assegni con esito elettronico, cd. *check truncation* (di seguito "prodotti non SEPA")¹².

19. Nel corso dell'istruttoria è emerso che l'entrata in vigore della normativa SEPA ha avuto un impatto diretto sulle dinamiche dei mercati interessati, soprattutto con riguardo all'offerta di servizi di compensazione al dettaglio, in quanto ha condotto le banche italiane a preferire prevalentemente i servizi offerti da *clearing house* europee rispetto a quelli offerti dagli operatori nazionali, e dunque da SIA.

V.2. L'ingresso di SWIFT nell'offerta dei servizi di trasmissione dati interbancari

20. In secondo luogo, l'istruttoria ha evidenziato che nell'offerta di servizi di trasmissione dati interbancari in Italia, ovvero uno dei servizi interessati dal Provvedimento C8190, nel 2007 si è registrato l'ingresso di SWIFT, importante e qualificato operatore che eroga da anni i propri servizi

⁸ La SEPA è stata introdotta attraverso un insieme di norme quali il Regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro, la Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, il Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità, il Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 e il Regolamento (UE) n. 248/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione. L'armonizzazione realizzata dalla SEPA coinvolge lo Spazio Economico Europeo e cioè i 28 Paesi dell'UE, Islanda, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Svizzera.

⁹ Cfr. doc. 68 (risposta di Banca d'Italia del 28 aprile 2015).

¹⁰ Cfr. il Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009.

¹¹ Cfr. doc. 68 (risposta di Banca d'Italia del 28 aprile 2015).

¹² Cfr. doc. 68 (risposta di Banca d'Italia del 28 aprile 2015).

in oltre 200 Paesi *worldwide*. L'ingresso di SWIFT in Italia, mercato nel quale non era ancora attivo, è conseguito all'autorizzazione rilasciata dalla CIPA¹³ il 6 dicembre 2006 nonché alle misure previste dal Provvedimento C8190, che imponevano, tra l'altro, di collegare i centri applicativi autorizzati al regolamento delle operazioni interbancarie e dei pagamenti con le carte di debito Bancomat e Pagobancomat anche attraverso i servizi di rete offerti da tale società con la rete SWIFTnet, in concorrenza con i servizi offerti da SIA attraverso la rete SIANet.

21. Nello specifico, come precisato dalla stessa SWIFT nel corso dell'audizione, *“a seguito del provvedimento dell'Autorità del 2007 SWIFT è entrata nel mercato dell'offerta di servizi di rete”*. Al momento, in Italia *“SWIFT offre servizi di rete funzionali al clearing dei pagamenti retail tra banche italiane sia di prodotti che rientrano nell'ambito della SEPA (bonifici e addebiti diretti) sia di prodotti che sono fuori della SEPA”*¹⁴. Inoltre, per quel che concerne i servizi di rete funzionali al *processing* delle carte di debito Bancomat e Pagobancomat, SWIFT offre il *“trasporto interbancario dei dati relativi alle posizioni finanziarie delle banche già 'nettate' e propedeutiche alle liquidazioni finali”*¹⁵.

22. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi, SWIFT afferma che *“come ogni altro operatore del settore, non si è dotato di una propria rete fisica ma opera attraverso quella offerta da quattro operatori di telecomunicazioni, Orange, BT, COLT e Equant. In Italia SWIFT usufruisce prevalentemente della rete fisica di Orange e COLT. Come avviene anche in altri Paesi, SWIFT non offre il collegamento del cd. 'last mile', che in Italia, laddove richiesto dalle banche (ovvero il 90% dei casi), è effettuato da SIA”*¹⁶.

V.3. L'adozione del Regolamento sulle commissioni interbancarie

23. In terzo luogo, occorre sottolineare che il 19 maggio 2015 è stato pubblicato il *Regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta* (di seguito *“Regolamento MIF”*). Nel corso dell'istruttoria è emerso che l'entrata in vigore di tale regolamento è suscettibile di modificare le dinamiche di alcuni dei mercati interessati dal Provvedimento C8190, soprattutto nell'ambito dell'offerta dei servizi di *processing* per le carte di debito Bancomat e Pagobancomat.

24. Il Regolamento MIF, infatti, è finalizzato alla *“soppressione degli ostacoli diretti e indiretti al funzionamento e al completamento corretti di un mercato integrato per i pagamenti elettronici, senza distinzione tra pagamenti nazionali e pagamenti transfrontalieri (...)”*¹⁷. In questo contesto, e nei limiti di quanto rileva ai fini della presente istruttoria, esso ha l'obiettivo di consentire *“ai prestatori di servizi di pagamento di prestare i loro servizi su base transfrontaliera e ai*

¹³ Come ampiamente descritto nel Provvedimento C8190, la CIPA - Convenzione Interbancaria per i Problemi dell'Automazione - è un organismo interbancario, costituito nel 1968 su iniziativa di Banca d'Italia e di ABI, con lo scopo di promuovere l'automazione interbancaria e di favorire lo sviluppo di iniziative di interesse per il sistema bancario nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La CIPA delibera, inter alia, in materia di partecipazione al “Sistema interbancario di reti per la trasmissione dati” (SITRAD), quale gestore di rete o centro applicativo, una volta verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti nella Convenzione che regola il SITRAD stesso (cfr. paras. 22-30 del Provvedimento C8190).

¹⁴ Cfr. doc. 48 (verbale di audizione di SWIFT).

¹⁵ Cfr. doc. 48 (verbale di audizione di SWIFT).

¹⁶ Cfr. doc. 48 (verbale di audizione di SWIFT).

¹⁷ Cfr. considerando 1 del Regolamento MIF.

consumatori e agli esercenti di utilizzare i servizi transfrontalieri”¹⁸. Per queste ragioni, il comma 4 dell’art. 7¹⁹ impone in capo ai gestori dei circuiti di pagamento e agli operatori del *processing* obblighi di non discriminazione territoriale; e il successivo comma 5 del medesimo articolo²⁰ sancisce il principio di interoperabilità dei sistemi di *processing*, rendendo, come sottolinea Banca d’Italia, tale principio “*cogente*”²¹. In altre parole, secondo quanto afferma ICBPI, “*nel futuro prossimo ciascun centro applicativo attivo nel processing [delle carte] dovrà essere in grado di operare con tutti i circuiti attivi a livello europeo*”²².

25. Inoltre, il Regolamento MIF, nell’imporre regole di separazione tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni, stabilisce un divieto per tali soggetti “[di porre in essere] *discriminazioni tra le proprie controllate o i propri azionisti, da un lato, e gli utenti delle carte di pagamento e altre controparti contrattuali, dall’altro, e in particolare [di] condiziona[re] (...) la fornitura di un qualsiasi servizio da essi offerto all’accettazione da parte delle loro controparti contrattuali di un qualsiasi altro servizio da essi offerto*”²³.

V.4. La modifica dell’azionariato di SIA

26. Da ultimo, è emerso che rispetto al 2007 è mutato l’azionariato di SIA. In particolare, SIA non è più soggetta al controllo dei gruppi bancari (i.e. Intesa SanPaolo S.p.A., Unicredit S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.), bensì del Fondo Strategico Italiano S.p.A. (*holding* di partecipazioni che svolge attività di assunzione in via diretta e indiretta di partecipazioni e che è soggetta alla direzione e coordinamento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., la quale ne detiene l’80% del capitale sociale, cui si affianca Banca d’Italia con una quota pari al 20%) e di F2i SGR S.p.A. (società di gestione del risparmio partecipata interamente da investitori istituzionali). L’operazione di modifica del controllo è stata autorizzata dall’Autorità con Provvedimento del 12 marzo 2014.

V.5. L’evoluzione dei mercati rilevanti

27. L’istanza di revoca, come sopra specificato, ha ad oggetto le misure previste nel Provvedimento C8190 che si fondano sul presupposto che SIA, da un lato, era l’operatore principale a monte nell’offerta di servizi di rete per le applicazioni interbancarie, e, dall’altro lato, era dominante nei mercati a valle dell’offerta di servizi di compensazione al dettaglio per i pagamenti *retail* nazionali e dell’offerta di servizi di *processing* delle carte di debito nazionali Bancomat e Pagobancomat.

¹⁸ Cfr. considerando 13 del Regolamento MIF.

¹⁹ Cfr. l’art. 7, comma 4 del Regolamento MIF che recita “sono vietate le discriminazioni territoriali nelle regole in materia di trattamento applicate dagli schemi di carte di pagamento”.

²⁰ Cfr. l’art. 7, comma 5 del Regolamento MIF per il quale “soggetti incaricati del trattamento delle operazioni nell’Unione assicurano l’interoperabilità tecnica del loro sistema con altri sistemi di soggetti incaricati del trattamento nell’Unione mediante l’uso di standard sviluppati da organismi internazionali o europei di standardizzazione. Inoltre, gli schemi di carte di pagamento non adottano né applicano regole commerciali che limitano l’interoperabilità tra soggetti incaricati del trattamento nell’Unione”.

²¹ Cfr. doc. 68 (risposta di Banca d’Italia del 28 aprile 2015).

²² Cfr. doc. 38 (verbale di audizione di ICBPI).

²³ Cfr. art. 7, comma 1, lett. c) del Regolamento MIF.

28. In questa sede, pertanto, rileva l'evoluzione dei mercati interessati successiva al Provvedimento C8190, anche alla luce delle rilevanti modifiche appena descritte.

a. Il mercato dei servizi di compensazione al dettaglio (cd. clearing)

a.1. I servizi di clearing relativi ai cd. 'prodotti SEPA'

29. In relazione al mercato dei servizi di compensazione al dettaglio dei pagamenti *retail* domestici (cd. *clearing*), la documentazione in atti dimostra che le dinamiche relative all'offerta di tali servizi hanno subito un mutamento importante a seguito dell'introduzione della SEPA. Rileva sul punto quanto afferma ICCREA, per la quale *"l'entrata in vigore della SEPA ha comportato lo sviluppo di Automated Clearing Houses attive su dimensione europea, a scapito delle Clearing Houses domestiche"*²⁴. Il processo di standardizzazione e la conseguenziale interoperabilità tra i sistemi di pagamento dei differenti Paesi che aderiscono alla SEPA, infatti, hanno permesso alle *clearing house* attive a livello europeo di erogare i propri servizi per i pagamenti SEPA a favore di tutte le banche dell'area SEPA, anche nell'ipotesi di pagamenti 'nazionali', vale a dire tra istituti di credito dello stesso Stato.

30. Tra le *clearing house* europee, ai fini del presente procedimento, assume particolare rilievo la società EBA Clearing e la piattaforma attraverso la quale essa offre i propri servizi di *clearing* dei pagamenti *retail*, denominata STEP2²⁵. EBA Clearing, infatti, costituisce il principale operatore europeo per il *clearing* dei prodotti SEPA tra banche italiane, come emerge dalle dichiarazioni della stessa società, la quale afferma che *"le più importanti banche italiane hanno aderito a STEP2"*, che ha visto *"la recente adesione anche di ICCREA e dunque delle banche veicolate attraverso ICCREA"*²⁶. Secondo ICBPI, si tratta di *"una scelta strategica effettuata dalle principali banche italiane le quali hanno deciso di rivolgersi direttamente a tale piattaforma anche per le operazioni di pagamento SEPA tra banche nazionali e non solo per quelle cross border, come hanno invece optato gli altri istituti europei"*²⁷.

31. Ciò trova conferma nelle affermazioni di Unicredit, per la quale *"il servizio di clearing (con regolamento finale sul sistema della Banca Centrale Europea denominato Target2), offerto da EBA Clearing consente (...) di poter raggiungere, e di essere raggiunto da, qualsiasi banca nell'area SEPA collegandosi ad un'unica infrastruttura, ottimizzando così i costi di*

²⁴ Cfr. doc. 31 (verbale di audizione di ICCREA). Nello stesso senso anche doc. 38 e doc. 52 (corrispondenti, rispettivamente, al verbale di audizione di ICBPI e di EBA Clearing).

²⁵ STEP2 è una piattaforma comune in grado di processare i pagamenti al dettaglio in euro sia cross-border sia domestici, con regolamento finale sul sistema della Banca Centrale Europea denominato Target2. È il primo sistema operativo a livello europeo riconosciuto dallo European Payments Council (EPC), l'organismo di coordinamento del sistema bancario europeo per il programma SEPA. A partire da gennaio 2008, gestisce i nuovi strumenti di incasso e pagamento SEPA – SEPA Credit Transfer (SCT) e SEPA Direct Debit (SDD) -, e consente di ottenere la raggiungibilità delle banche nel contesto SEPA, indipendentemente dalla loro localizzazione.

²⁶ Cfr. doc. 52 (verbale di audizione di EBA Clearing). In particolare, come sottolineato da ICCREA, *"per ciò che concerne la gestione dei pagamenti retail a norma SEPA, a partire da ottobre 2014, ICCREA, con le circa 300 banche cui offre i propri servizi, aderisce ad EBA Clearing"* (cfr. doc. 31, verbale di audizione di ICCREA). In altre parole, in ambito SEPA, i servizi di clearing per le banche cui ICCREA offre i propri servizi non sono svolti da quest'ultima ma direttamente da EBA Clearing.

²⁷ Cfr. doc. 38 (verbale di audizione di ICBPI). Ciò trova conferma nelle risposte inviate da Banca Nazionale del Lavoro, Unicredit e Intesa Sanpaolo (cfr. doc. 30, doc. 33 e doc. 45).

*interfacciamento e processamento*²⁸. Inoltre, come nel caso di Banca Nazionale del Lavoro, “*le motivazioni derivano da una scelta del Gruppo di mutualizzare (unico processo per tutte le entità del gruppo) determinati processi ottenendo sinergie di costo attraverso economie di scala (con riduzione dei costi unitari di elaborazione delle singole operazioni) ed economie di apprendimento (con miglioramento del know-how e delle procedure)*”²⁹.

32. La piattaforma STEP2, come detto, è stata ideata e realizzata da EBA Clearing, la quale è altresì titolare dei relativi diritti di proprietà intellettuale e dei servizi erogati attraverso la stessa. Nel corso dell’istruttoria è emerso che STEP2 è tecnicamente operata da SIA in virtù di un *Processing Service Agreement* sottoscritto all’esito di una procedura di gara promossa da EBA Clearing³⁰. I documenti presenti nel fascicolo istruttorio mostrano, in ogni caso, che SIA agisce come mero *technical provider* della piattaforma, che la sua attività si limita alla fornitura di servizi di validazione, archiviazione e *settlement* dei pagamenti SEPA³¹, e che è EBA Clearing l’operatore che “*intrattiene i rapporti commerciali con le banche che usufruiscono dei servizi di clearing erogati attraverso la piattaforma*”³². L’attività di SIA, dunque, non ha alcun riflesso sulla gestione dell’offerta del servizio di *clearing* che resta nella esclusiva titolarità di EBA Clearing. Invero, secondo quanto dichiara SIA, tale circostanza, insieme con il significativo ridimensionamento della propria quota di mercato nell’offerta di servizi di *clearing* per i prodotti SEPA, mostra un mutamento in corso delle strategie commerciali della società “*nel senso di ridimensionare – fino, in sostanza, ad eliminare – la propria presenza nel mercato del clearing SEPA*”³³.

33. Ciò detto, secondo stime fornite da SIA³⁴, nel 2014, nell’offerta di servizi di *clearing* per i prodotti SEPA per le banche italiane EBA Clearing detiene una quota di mercato pari a circa [80-90%]³⁵ del volume delle transazioni, mentre SIA ha una quota del [0-10%].

a.2. I servizi di clearing relativi ai cd. ‘prodotti non SEPA’

34. Per quel che concerne, invece, i prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione della SEPA, vale a dire MAV, RAV, Ri.Ba. e assegni con esito elettronico, cd. *check truncation*, essi, come detto, costituiscono solo una parte minoritaria del totale dei pagamenti *retail* tra banche italiane pari a circa il 28% delle transazioni nel 2014, dato che peraltro risulta in ulteriore diminuzione considerando il primo trimestre 2015³⁶. Il servizio di *clearing* relativo a tali prodotti è ancora regolato in base alla convenzione “*Sistema interbancario di reti per la trasmissione dati*” (SITRAD), che è volta a garantire la circolarità dei servizi di pagamento *retail* domestici

²⁸ Cfr. doc. 33 (risposta di Unicredit del 24 marzo 2015).

²⁹ Cfr. doc. 41 (risposta di Banca Nazionale del lavoro del 31 marzo 2015).

³⁰ Cfr. doc. 52 (verbale di audizione di EBA Clearing).

³¹ Cfr. doc. 52 (verbale di audizione di EBA Clearing).

³² Cfr. doc. 52 (verbale di audizione di EBA Clearing).

³³ Cfr. doc. 1 (istanza di SIA).

³⁴ Cfr. doc. 1 (istanza di SIA).

³⁵ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

³⁶ Cfr. doc. 68 (risposta di Banca d’Italia del 28 aprile 2015).

all'interno del sistema bancario nazionale, attraverso la costituzione di un sistema unico a livello nazionale che collega i centri applicativi per lo svolgimento dell'attività di compensazione³⁷.

35. In particolare, il servizio di *clearing* nell'ambito del SITRAD è offerto da tre centri applicativi autorizzati da Banca d'Italia, vale a dire SIA, ICCREA e ICBPI. Secondo stime fornite da SIA³⁸, nel 2014 la quota di mercato di SIA è stata pari a circa il [40-50%] del volume delle transazioni a fronte di una quota di ICBPI pari a circa il [30-40%] e una quota di ICCREA pari a circa il [10-20%]. Si noti, tra l'altro che, come affermato da ICCREA, quest'ultima e ICBPI offrono il servizio congiuntamente³⁹.

b. Il mercato dell'offerta dei servizi di processing delle carte di debito nazionali

36. Come già rilevato nel Provvedimento C8190, i servizi di *processing* delle carte di debito nazionali Bancomat e Pagobancomat sono offerti in base alle regole stabilite dal Consorzio Bancomat (ex Convenzione CO.GE.BAN.), associazione della quale fanno parte banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento e, in generale, qualsiasi soggetto autorizzato ad operare, sulla base delle proprie leggi nazionali e delle regole europee, nell'area dei servizi di pagamento in Italia e nel territorio dell'Unione Europea. Inoltre, tale servizio è erogato in conformità con le norme contenute nella Convenzione SITRAD, per la parte concernente il regolamento dei pagamenti con le carte di debito.

37. In questo contesto, diversamente da quanto avvenuto per i servizi di *clearing*, la SEPA non ha al momento avuto alcun impatto, con la conseguenza che i servizi di *processing* delle carte di debito Bancomat e Pagobancomat sono oggi erogati da tre centri applicativi nazionali, SIA, ICCREA e ICBPI. Secondo stime fornite da SIA⁴⁰, nel 2014, la quota della società nel mercato del *processing* delle carte di debito nazionali Bancomat e Pagobancomat è stata pari a circa il [40-50%] del numero di transazioni⁴¹ mentre ICBPI detiene una quota stimabile tra il [30-40%] e ICCREA una quota stimabile tra il [10-20%].

38. Nel corso dell'istruttoria, tuttavia, sono emersi alcuni elementi che appaiono deporre nel senso di una rimozione delle preesistenti barriere regolamentari e tecnologiche all'accesso al mercato, rendendo pertanto quest'ultimo contendibile a nuovi operatori. In proposito, viene in rilievo quanto affermato da Banca d'Italia secondo cui *“sebbene il mercato dei servizi di processing offerti nell'ambito del circuito Bancomat-Pagobancomat non abbia subito rilevanti modifiche rispetto al 2007, negli ultimi anni è significativamente mutato il quadro di riferimento a livello europeo (...). Si va delineando un mercato europeo del processing attraverso la standardizzazione e l'integrazione internazionale delle attività sottostanti e degli altri segmenti della catena del valore dell'industria delle carte”*⁴².

³⁷ Cfr. paras. 20-30 del Provvedimento C8190.

³⁸ Cfr. doc. 1 (istanza di SIA).

³⁹ Cfr. doc. 55 (risposta di ICCREA del 10 aprile 2014).

⁴⁰ Cfr. doc. 73 (risposta di SIA del 6 maggio 2015).

⁴¹ La quota è calcolata in base al numero di transazioni del debito domestico.

⁴² Cfr. doc. 68 (risposta di Banca d'Italia del 26 aprile 2015) enfasì aggiunta. Al riguardo, Banca d'Italia afferma che “l'EPC ha definito un quadro di riferimento per le carte (cd. SEPA cards framework) che fissa i principi volti a consentire l'utilizzo in tutta l'area della SEPA delle carte emesse in un determinato paese nonché la possibilità per gli esercenti di scegliere qualsiasi acquirer e accettare qualsiasi carta emessa secondo i principi del SCF (“one card, one terminal in Europe”)”. Inoltre, “il percorso di armonizzazione è proseguito con la pubblicazione, da parte del Card Stakeholders Group

39. In questo contesto, si inserisce la recente pubblicazione del Regolamento MIF, il quale, sebbene relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, nell'ottica comunque di perseguire *“un mercato integrato per i pagamenti elettronici, senza distinzione tra pagamenti nazionali e pagamenti transfrontalieri”*⁴³, detta altresì le regole commerciali a cui devono attenersi sia i gestori dei circuiti sia i *processor* (e dunque anche gli operatori attivi nel *processing* delle carte di debito Bancomat e Pagobancomat). Al riguardo si osserva che l'art. 7, comma 4, del Regolamento MIF prevede che *“sono vietate le discriminazioni territoriali nelle regole in materia di trattamento applicate dagli schemi di carte di pagamento”*; inoltre, il successivo comma 5 stabilisce che *“i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni nell'Unione assicurano l'interoperabilità tecnica del loro sistema con altri sistemi di soggetti incaricati del trattamento nell'Unione mediante l'uso di standard sviluppati da organismi internazionali o europei di standardizzazione. Inoltre, gli schemi di carte di pagamento non adottano né applicano regole commerciali che limitano l'interoperabilità tra soggetti incaricati del trattamento nell'Unione”*. In tal modo, come espressamente rilevato da Banca d'Italia, *“il principio di “interoperabilità” dei sistemi di processing, già previsto dal SEPA Card Framework (EPC), viene ora reso cogente (art.7): esso consente un'accelerazione dei lavori di standardizzazione su cui si fonda lo stesso principio d'interoperabilità”*⁴⁴.

40. Attraverso l'imposizione degli obblighi di interoperabilità e di non discriminazione sono di fatto superati, nell'ambito dei processi autorizzativi di Bancomat e Pagobancomat, gli ostacoli rappresentati da standard e protocolli applicativi specifici del mercato italiano che rendevano eccessivamente oneroso l'ingresso di nuovi entranti (in termini di investimenti specifici), come esplicitamente lamentato nel 2007 da alcuni operatori (si veda, ad esempio, First Data)⁴⁵. Ciò in quanto sarà facilitata l'interazione fra sistemi differenti, nonché lo scambio e il riutilizzo delle informazioni anche fra sistemi informativi non omogenei, in ragione della capacità di ciascun sistema di cooperare e di scambiare informazioni o servizi con gli altri sistemi in maniera completa, priva di errori ed affidabile. Grazie alla valenza cogente attribuita dal Regolamento MIF a tali principi, in un'ottica di breve medio periodo, gli operatori del settore nonché Banca d'Italia ritengono che l'offerta dei servizi di *processing* acquisirà carattere transnazionale.

41. A tal proposito, l'istruttoria ha dato evidenza che gli operatori interessati già si stanno adoperando per ottemperare a tali obblighi. In questo senso, il Consorzio Bancomat *“evidenzia che [esso] adotta protocolli applicativi comuni a tutte le entità di processing che già operano o che avessero interesse ad operare nei Circuiti Bancomat e Pagobancomat”*⁴⁶. ICBPI, inoltre, afferma che la società *“in qualità di processor sta investendo nello sviluppo della massima interoperabilità tra il circuito domestico e quello internazionale”* e che *“nel futuro prossimo ciascun centro*

dell'EPC, del “SEPA Cards Standardisation Volume”, contenente requisiti di alto livello che le iniziative di mercato devono rispettare per consentire il completamento, entro il 2017, di un'infrastruttura europea di carte e terminali pienamente standardizzata e interoperabile.” (cfr. doc. 68 – risposta di Banca d'Italia del 26 aprile 2015).

⁴³ Cfr. considerando 1 del Regolamento MIF.

⁴⁴ Cfr. doc. 68 (risposta di Banca d'Italia del 26 aprile 2015) enfasi aggiunta.

⁴⁵ Cfr. para. 41 del Provvedimento C8190.

⁴⁶ Cfr. doc. 61 (risposta del Consorzio Bancomat del 21 aprile 2015).

applicativo attivo nel processing dovrà essere in grado di operare con tutti i circuiti attivi a livello europeo”⁴⁷.

42. La stessa SIA, poi, dopo aver sottolineato che l’obbligo di interoperabilità previsto nel Regolamento MIF “*comporterà un’uniformità di trattamento e di standard adottati, con la conseguenza che il SITRAD avrà un ruolo sempre più marginale, come avvenuto per il clearing dei prodotti SEPA*”, afferma che “*tali disposizioni, peraltro, riflettono la situazione attuale. Di fatto, già oggi, SIA opera in diversi Paesi tramite accordi bilaterali tra processors, ovvero attraverso accordi con circuiti internazionali. Di converso, in Italia sono al momento attivi processors internazionali quali Equens che opera con ICBPI e First Data che opera con ICCREA*”⁴⁸.

43. Sempre con riferimento alle disposizioni previste nel Regolamento MIF, accanto agli obblighi di interoperabilità e non discriminazione, occorre osservare che il legislatore comunitario, nell’imporre regole di separazione tra schemi di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni, espressamente prevede anche che tali soggetti “*non operano in alcun modo discriminazioni tra le proprie controllate o i propri azionisti, da un lato, e gli utenti delle carte di pagamento e altre controparti contrattuali, dall’altro, e in particolare non condizionano in nessun modo la fornitura di un qualsiasi servizio da essi offerto all’accettazione da parte delle loro controparti contrattuali di un qualsiasi altro servizio da essi offerto*”⁴⁹.

44. A questo riguardo SIA afferma che “*l’art. 7, comma 1 del regolamento, oltre ad imporre l’obbligo di una netta distinzione tra attività dei circuiti e attività dei processor - situazione che in Italia è già attuale - vieta alla lettera c) di subordinare l’offerta del servizio di processing all’accettazione di altri e ulteriori servizi; tale previsione è da ritenersi applicabile sia ai circuiti di carte che ai processors e, dunque, anche a SIA*”⁵⁰. In base a ciò, dunque, SIA ritiene che “*il nuovo regolamento MIF di fatto replica i contenuti delle misure imposte dall’Autorità*”, e, più in generale, che “*alla luce delle modifiche intervenute, le misure imposte dall’Autorità nel 2007 non appaiono più necessarie a tutelare lo svolgimento di dinamiche competitive sul mercato*”⁵¹.

45. Da ultimo, occorre osservare che nel corso dell’istruttoria ICCREA ha posto in evidenza che con riguardo ai servizi di processing, “*SIA funge anche da ‘concentratore’ delle operazioni di pagamento prima che le stesse siano inviate alla Banca d’Italia che svolge le attività di compensazione. Tali rapporti sono disciplinati da un accordo quadro in cui sono definite anche le fee dovute per i servizi resi*”⁵². In proposito, SIA dichiara che lo svolgimento di tale attività consegue alla decisione di Banca d’Italia di consentire che la mera trasmissione dei flussi informativi dei centri applicativi - propedeutica alla determinazione dei saldi multilaterali e all’invio al regolamento da parte della Banca d’Italia - possa essere svolta direttamente dai centri applicativi per conto proprio o di terzi (cd. operatori incaricati); sulla scorta di ciò, “*SIA, ICBPI e ICCREA hanno dunque sottoscritto un contratto per effetto del quale SIA si fa carico anche per*

⁴⁷ Cfr. doc. 38 (verbale di audizione di ICBPI).

⁴⁸ Cfr. doc. 72 (verbale di audizione SIA).

⁴⁹ Cfr. art. 7, comma 1, lett. c) del Regolamento MIF, enfasi aggiunta.

⁵⁰ Cfr. doc. 72 (verbale di audizione SIA).

⁵¹ Cfr. doc. 72 (verbale di audizione SIA).

⁵² Cfr. doc. 31 (verbale di audizione di ICCREA).

conto di ICBPI e ICCREA, nella qualità di cd. Concentratore dei centri Applicativi, alla mera attività di comunicazione alla Banca d'Italia dei flussi informativi necessari affinché quest'ultima po[ssa] procedere alla determinazione dei saldi multilaterali"⁵³. Tale accordo, tuttavia, non prevede alcun vincolo di esclusiva a favore di SIA (art. 1) e può essere risolto da ciascuna parte, con preavviso di sei mesi (art. 7).

c. Il mercato dei servizi di trasmissione dei dati interbancari

46. Come rilevato nel Provvedimento C8190, l'offerta dei servizi di trasmissione dei dati interbancari associa ad una infrastruttura fisica una componente logica. Più in particolare, i servizi sono offerti attraverso una infrastruttura fisica (costituita prevalentemente da cavi) che, di norma, è di proprietà delle società di telecomunicazioni e che collega i diversi operatori del settore (banche, centri operativi, *acquirer*, etc.). Come sottolinea Banca d'Italia, "la rete fisica è la conformazione delle linee di trasmissione, ossia il percorso dei cavi tra una macchina e l'altra"⁵⁴. La rete fisica è prevalentemente utilizzata per la fase autorizzativa dei pagamenti, propria dei servizi di *processing*, la quale "non richiede necessariamente l'utilizzo dei servizi di rete logica, atteso che la quasi totalità delle transazioni relative a tale processo utilizza servizi di trasmissione dati, nella disponibilità di qualsiasi telecom provider"⁵⁵.

47. Tale infrastruttura viene 'valorizzata' ai fini della trasmissione dei dati interbancari con l'ausilio di *software* e *hardware*; mutuando le parole di Banca d'Italia, "la rete logica è invece il percorso che compiono i dati; essa è un'astrazione della rete fisica sottostante che consente di modellare la rete in base alle esigenze del gestore"⁵⁶.

48. Più nello specifico, per servizi di rete logica "si intendono quelle attività di trasporto delle istruzioni di pagamento tese ad assicurare la circolazione dei dati tra banche, centri applicativi e circuiti di pagamento garantendo che gli stessi circolino sulla rete senza il rischio che vengano persi, duplicati, intercettati o manipolati. I servizi in parola sono, infatti, progettati e forniti in modo tale da garantire sempre e comunque la consegna del dato al destinatario facendo ricorso, ove necessario, a procedure di 'recovery' e, nei casi più gravi, di 'disaster recovery' in grado di ovviare a qualsiasi malfunzionamento della rete su cui lo stesso viaggia"⁵⁷.

49. Tale servizio di trasporto dei dati secondo protocolli che garantiscano la sicurezza è necessario per lo svolgimento delle attività di *clearing* e di *processing*, ed in particolare, in quest'ultimo caso, per la fase di regolamento, come emerge anche dal Provvedimento C8190⁵⁸. Il servizio di trasporto dati è comune ad entrambe le attività e, in Italia, per quel che concerne il *clearing* dei prodotti non SEPA e il *processing* delle carte di debito Bancomat e Pagobancomat, è realizzato nell'ambito del SITRAD esclusivamente dai soggetti autorizzati dalla CIPA⁵⁹, vale a dire SIA e SWIFT.

⁵³ Cfr. doc. 59 (risposta di SIA del 20 aprile 2015).

⁵⁴ Cfr. doc. 68 (risposta di Banca d'Italia del 26 aprile 2015).

⁵⁵ Cfr. para. 44 del Provvedimento C8190.

⁵⁶ Cfr. doc. 68 (risposta di Banca d'Italia del 26 aprile 2015).

⁵⁷ Cfr. doc. 73 (risposta di SIA del 6 maggio 2015).

⁵⁸ Cfr. paras. 43-44 del Provvedimento C8190.

⁵⁹ Sul punto si rinvia a quanto spiegato alla nota 13.

50. Infatti, nell'offerta dei servizi di trasmissione dei dati interbancari in Italia l'istruttoria ha posto in evidenza che, rispetto al 2007, si è assistito all'ingresso di SWIFT in virtù dell'autorizzazione rilasciata dalla CIPA il 6 dicembre 2006 nonché delle misure previste dal Provvedimento C8190. Come anticipato, nell'ambito di tali servizi, essa non offre i servizi legati alla fase autorizzativa della transazione, propedeutici al *processing* (cd. servizi di rete fisica). La stessa SWIFT, in ogni caso, sottolinea come si tratti di una mera scelta commerciale; in altre parole, non sussiste alcuna restrizione di natura legislativa, regolamentare o tecnologica che le impedisca di entrare anche in questo segmento del mercato. Ed infatti, la società evidenzia che *“sono in corso (...) valutazioni in seno alla società concernenti un possibile ingresso anche nell'offerta di tali servizi che appare collegato all'evoluzione dei cd. real time payments”*⁶⁰.

51. Ciò detto, secondo stime fornite da SIA⁶¹, nel 2014 la quota di mercato di SIA nella trasmissione di dati interbancari in Italia (vale a dire nella trasmissione dei dati funzionale sia all'attività di *clearing* dei prodotti non SEPA e che all'attività di *processing*) è stata pari a circa il [40-50%] delle operazioni a fronte di una quota di SWIFT pari a circa il [50-60%]. La quota di SIA è più bassa laddove si consideri il trasporto dati interbancari per i cd. prodotti SEPA, per i quali, per le ragioni esposte, vengono utilizzate prevalentemente *clearing house* europee; in questo caso SIA stima che la propria quota di mercato nel 2014 sia stata pari a circa il [10-20%] delle operazioni a fronte di una quota di SWIFT pari a circa il [80-90%]⁶².

⁶⁰ Cfr. doc. 48 (verbale di audizione di SWIFT).

⁶¹ Cfr. doc. 1 (istanza di SIA).

⁶² Tale circostanza è confermata anche da alcuni operatori del settore, tra cui, ad esempio, ICCREA la quale afferma che *“allo stato attuale si può stimare che l'80% dei pagamenti retail rientri nel mondo SEPA e transiti attraverso rete SWIFT”* (cfr. doc. 31 verbale di audizione di ICCREA).

Quote del mercato della trasmissione dei dati interbancari - 2014 (*)	
<i>a) Trasporto dati strumentale all'attività di clearing delle operazioni non-SEPA e all'attività di processing delle operazioni di carte Bancomat e PagoBancomat - Convenzione SITRAD</i>	
SIA	[40-50%]
SWIFT	[50-60%]

<i>b) Trasporto dati strumentale all'attività di clearing delle operazioni SEPA</i>	
SIA	[10-20%]
SWIFT	[80-90%]

(*)Quote di mercato calcolate rispetto al volume dei dati trasportati - Gigabyte

VI. VALUTAZIONI

52. Le misure prescritte dall'Autorità nel Provvedimento C8190 si basavano sul presupposto della creazione, a seguito dell'operazione di concentrazione con SSB, di una posizione di dominanza di SIA nel mercato, a monte, dell'offerta di servizi di rete per le applicazioni interbancarie, e, a valle, nei mercati dei servizi di compensazione al dettaglio per i pagamenti *retail* nazionali e di *processing* delle carte di debito nazionali Bancomat e Pagobancomat.

53. Al fine di valutare l'istanza di revisione oggetto del presente procedimento appare dunque necessario esaminare, alla luce delle evidenze istruttorie sopra sintetizzate, se, anche in considerazione delle rilevanti modifiche normative e strutturali intervenute sui mercati di riferimento, permane in capo a SIA la posizione di dominanza nei mercati interessati, suscettibile di dar luogo alle criticità concorrenziali ravvisate nel Provvedimento C8190.

54. In primo luogo, sulla base dell'attività istruttoria svolta, emerge che, per quanto riguarda il mercato dei servizi di clearing, vi è stata una modifica sostanziale degli assetti competitivi a seguito dell'entrata in vigore della normativa SEPA, la quale ha reso tali servizi omogenei a livello europeo. In tale nuovo contesto, le principali banche italiane si sono rivolte ai servizi offerti da EBA Clearing, *clearing house* europea, non solo per le transazioni *cross border* ma anche per le transazioni tra banche italiane. Conseguentemente, SIA non ha più una posizione dominante e l'operatore di riferimento sul mercato è divenuto EBA Clearing.

55. Inoltre, la circostanza fattuale per cui SIA operi come *technical provider* di EBA Clearing non è idonea a confutare l'analisi svolta, dal momento che SIA in tale veste si limita a offrire meri servizi tecnici, senza interfacciarsi in alcun modo con i clienti per quel che concerne gli aspetti commerciali ed economici del servizio. Anzi, tale circostanza è indice di una scelta commerciale di SIA di riposizionare la propria attività anche alla luce dell'evoluzione del settore. Secondo le stime prodotte al riguardo da SIA⁶³, nell'offerta di servizi di *clearing* per i prodotti SEPA per le banche italiane, EBA Clearing, nel 2014, deteneva una quota di mercato pari a circa l' [80-90%] del volume delle transazioni, a fronte di quota di SIA stimabile nel [1-10%].

56. Con riguardo, invece, al *clearing* dei prodotti non SEPA si osserva che tali prodotti rappresentano una parte minoritaria del totale dei pagamenti *retail* tra banche italiane pari a circa il 28% delle transazioni nel 2014, dato che peraltro risulta in ulteriore diminuzione considerando il primo trimestre 2015⁶⁴, e rispetto a essi, nel periodo di riferimento, la quota di mercato di SIA ha subito una riduzione, ed è oggi stimabile pari al [40-50%] del volume delle transazioni. Peraltro, in questo segmento di mercato, si registra la presenza di due importanti operatori concorrenti, ICBPI e ICCREA, che detengono rispettivamente una quota di mercato pari a circa il [30-40%] e il [10-20%], che, come detto, operano congiuntamente e che sono quindi in grado di condizionare le dinamiche strategiche e commerciali del settore.

57. In secondo luogo, con riguardo al mercato del *processing* delle carte di debito Bancomat e Pagobancomat, rileva la rimozione delle preesistenti barriere regolamentari e tecnologiche all'accesso al mercato che, come affermato anche da Banca d'Italia, hanno reso quest'ultimo contendibile a nuovi operatori. Alla luce di tale modifica del contesto di mercato il ruolo di SIA appare significativamente ridimensionato. Ciò, da una parte, alla luce dell'andamento delle quote di mercato -che, si ricorda, rappresentano per SIA il [40-50%] del numero di transazioni;⁶⁵ mentre ICBPI detiene una quota stimabile tra il [30-40%] e ICCREA una quota stimabile tra il [10-20%] -, dall'altra parte, in un'ottica prospettica, sulla base delle previsioni del Regolamento MIF, idonee a favorire un'apertura del mercato, su base transazionale, in ragione degli obblighi di interoperabilità e di non discriminazione imposti dal legislatore comunitario. A ciò si aggiunga che, rispetto alle misure disposte dal Provvedimento C8190, il Regolamento MIF impone che “*gli schemi di carte di pagamento [ndr circuiti] e i soggetti incaricati del trattamento delle operazioni [ndr processor] (...) non condizion[ino] in nessun modo la fornitura di un qualsiasi servizio da essi offerto all'accettazione da parte delle loro controparti contrattuali di un qualsiasi altro servizio da essi offerto*”, di fatto, replicando le misure oggi in discussione⁶⁶.

58. In terzo luogo, con riferimento ai servizi di trasmissione dei dati interbancari, l'istruttoria ha evidenziato l'ingresso nel mercato italiano di SWIFT, importante e qualificato operatore internazionale. Tale circostanza ha determinato che SIA non è più l'unico operatore autorizzato ad offrire servizi di rete per le applicazioni interbancarie. Ciò vale sia per i servizi di trasporto dati per il *clearing* dei pagamenti attraverso la piattaforma STEP2 (rispetto al quale SIA gestisce circa il [10-20%] delle operazioni a fronte di una quota di SWIFT pari a circa l'[80-90%]), sia per il

⁶³ Cfr. doc. 1 (istanza di SIA).

⁶⁴ Cfr. doc. 68 (risposta di Banca d'Italia del 28 aprile 2015).

⁶⁵ La quota è calcolata in base al numero di transazioni del debito domestico.

⁶⁶ Cfr. art 7, comma 1, lett.c) del Regolamento MIF

trasporto dati nell'ambito del SITRAD, dove SWIFT è presente, seppure con quote minori rispetto a quelle della trasmissione dei dati propedeutici al *clearing* dei prodotti SEPA, a causa di una scarsa mobilità dell'utenza bancaria "per ragioni di carattere storico"⁶⁷. In tale contesto la posizione di SIA è stata pari a circa il [40-50%] delle operazioni a fronte di una quota di SWIFT pari a circa il [50-60%]. Come già evidenziato, infatti, la scelta di SWIFT di non offrire l'intera gamma di servizi riflette una strategia societaria attuata a livello globale e non è l'esito di vincoli di natura normativa, regolamentare o tecnica che le impediscano di offrire l'intero servizio di trasporto dati interbancari.

59. Pertanto, le evidenze agli atti dimostrano la sussistenza in tale mercato della concorrenza - effettiva e potenziale - di SWIFT, idonea a disciplinare i comportamenti di SIA; tale considerazione vale anche per i servizi offerti nell'ambito del SITRAD.

60. Sulla scorta dell'analisi che precede, gli attuali assetti di mercato non risultano più necessitare il mantenimento delle misure imposte. Infatti, rispetto al 2007 non appaiono più sussistere le criticità concorrenziali che nascevano dall'integrazione verticale di SIA e SSB, vale a dire i due operatori che detenevano una posizione dominante nei mercati interessati dall'operazione. Ciò in quanto, SIA:

(i) non è più dominante nel mercato dell'offerta dei servizi di *clearing*;

(ii) nell'offerta dei servizi di *processing* vedrà, in una valutazione prospettica di breve medio periodo, ridimensionare la propria posizione, comunque in parte già ridimensionata rispetto al 2007, in ragione della prossima apertura del mercato conseguenziale agli obblighi di interoperabilità e di non discriminazione sanciti nel Regolamento MIF;

(iii) a monte, nei servizi di trasporto dati interbancari, si confronta con SWIFT, importante operatore del mercato, e non può più prescindere dai comportamenti di quest'ultimo nell'attuazione delle proprie strategie commerciali.

61. Infine, le criticità ravvisate dall'Autorità nel 2007 appaiono superate anche alla luce delle modifiche intercorse nell'azionariato di SIA, e del venir meno, dunque, della posizione di controllo delle banche, che appariva idonea ad alterare le dinamiche concorrenziali rispetto agli altri operatori; di talché, SIA non è più il *partner* commerciale preferito dalle banche in virtù dei legami proprietari.

62. Le conclusioni raggiunte in merito al venir meno delle criticità evidenziate nel 2007 appaiono confermate dalla posizione espressa dagli operatori del settore auditi nel corso dell'istruttoria. Si rappresenta, infatti, che nessuno dei principali operatori (clienti, gestore del circuito, nonché concorrenti di SIA), pur espressamente interrogato sul punto, ha manifestato particolari criticità nell'offerta dei servizi nel caso di rimozione delle misure, ad eccezione di ICCREA, le cui preoccupazioni in parte esulano dall'oggetto del procedimento in quanto relative ad altri mercati, e in parte, ove relative a timori di *bundling* e/o applicazione di tariffe non trasparenti, quindi, non replicabili da parte dei concorrenti, appaiono non più attuali alla luce degli obblighi normativi imposti dal Regolamento MIF.

RITENUTO, pertanto che, ad oggi, non appaiono più sussistere i presupposti per il permanere delle misure imposte con il Provvedimento C8190 e che l'istanza proposta da SIA possa essere oggetto di accoglimento;

⁶⁷ Cfr. doc. 35 (risposta di BPM del 26 marzo 2015).

DELIBERA

di revocare le misure disposte dall'Autorità con la delibera del 4 aprile 2007 n. 16641, consistenti in: (i) creare una specifica *business unit* all'interno della nuova entità derivante dalla fusione, preposta alle attività di rete, separata dalle altre tre unità previste (Mercati, Carte e Pagamenti); (ii) adottare un regime di separazione contabile per tale *business unit*; (iii) commercializzare, da parte di tale *business unit*, servizi di rete esclusivamente tramite il proprio personale e in condizioni di *unbundling* rispetto all'offerta delle altre *business unit*, sulla base di contratti distinti ed autonomi; (iv) collegare i centri applicativi anche attraverso la rete SWIFTnet nel più breve tempo possibile, comunque entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione del Memorandum di intesa tra SSB-SIA, SECETI e ICCREA (ossia il 21 marzo 2007), al fine di garantire l'interoperabilità funzionale su tutte le tratte interbancarie; (v) applicare un regime transitorio che preveda la gratuità del traffico di sistema originato da clienti che si avvalgono per il loro traffico periferico della SWIFTnet, fino a quando non sarà realizzata l'interoperabilità tecnica tra i centri applicativi anche attraverso la rete di SWIFT (di cui alla precedente punto); (vi) mantenere criteri pubblici, trasparenti e non discriminatori per la tariffazione del trasporto dati interbancari ai clienti per i servizi di rete logica indipendentemente dal centro applicativo prescelto; (vii) non applicare nella tratta di sistema condizioni discriminatorie ai clienti di SSB che abbiano scelto nella tratta periferica un operatore di rete, diverso da SIA, riconosciuto quale gestore dell'infrastruttura ai sensi della Convenzione SITRAD.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

IP218 - VOLO24.IT-PAGAMENTO COMMISSIONE PER PRENOTAZIONE AEREO

Provvedimento n. 25509

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 giugno 2015;

SENTITO il Relatore Professor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare, l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 24794 del 12 febbraio 2014, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere a partire almeno dal mese di giugno 2011, dalla società Unister GmbH (di seguito, anche “Unister”), consistente nella presentazione al pubblico di comunicazioni commerciali ingannevoli, aventi ad oggetto la promozione *online* dei biglietti aerei sul sito *internet* in lingua italiana *www.volo24.it*, in quanto i prezzi presentati all'inizio della prenotazione non riportavano alcune rilevanti componenti di costo, obbligatorie e determinabili *ex ante*, quali le spese di gestione ed il supplemento applicato per il pagamento con carta di credito (di seguito anche “*credit card surcharge*”);

VISTA la propria delibera n. 25292 del 21 gennaio 2015, con la quale l'Autorità ha contestato alla società Unister GmbH la violazione dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non avere ottemperato alla suddetta delibera n. 24794 del 12 febbraio 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Con provvedimento n. 24794 del 12 febbraio 2014, notificato in data 9 maggio 2014, l'Autorità ha deliberato che la pratica commerciale posta in essere da Unister, è scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. In particolare, nel sito *www.volo24.it* la pubblicità di voli, a tariffe vantaggiose, risultava ingannevole in relazione alla omessa completa informativa del prezzo dei biglietti aerei nella pagina che visualizza le possibili combinazioni di voli di interesse per il consumatore, relegando nella fase finale del processo di prenotazione un'informativa completa sul costo complessivo dei servizi intermediati. Invero, all'inizio del contatto, ossia nella prima schermata visualizzata ad esito della ricerca, il consumatore veniva reso edotto esclusivamente

della possibile applicazione di ulteriori spese in via del tutto generica in relazione alla modalità di pagamento, senza che venisse specificato e incluso l'importo.

2. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ha vietato l'ulteriore diffusione della pratica commerciale, chiedendo di presentare, entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento, una relazione illustrativa delle iniziative assunte in ottemperanza alla diffida.

3. In data 7 agosto 2014 Unister ha trasmesso una relazione, integrata in data 22 ottobre 2014, recante le misure previste per il sito *internet www.volo24.it*. Con richieste di intervento pervenute a partire dal mese di luglio 2014¹, alcuni consumatori hanno segnalato la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato e in particolare che le prenotazioni di voli recavano una differenza tra il prezzo presentato inizialmente e quello indicato al termine della procedura di prenotazione; oltre al fatto che compariva una dicitura, in alto alla lista dei risultati, recante l'indicazione "*A seconda dei prodotti aggiuntivi e del tipo di pagamento potrebbero insorgere costi aggiuntivi. Questi saranno aggiunti al prezzo del biglietto durante il processo di prenotazione e segnalati prima di prenotare*".

4. Sulla base delle informazioni acquisite d'ufficio dall'Autorità in data 24 ottobre 2014, è emerso che nella pagina finale del processo di prenotazione, cioè quella destinata all'inserimento dei dati relativi alla carta di credito utilizzata per effettuare il pagamento del servizio prescelto, l'importo da pagare veniva maggiorato nei casi in cui il consumatore modificava lo strumento di pagamento che era predeterminato in automatico dalla piattaforma in modo non modificabile. Pertanto, soltanto nell'ultimo *step* prima del pagamento, il professionista esplicitava gli importi delle componenti (aggiuntive) di costo e, cioè, le spese per il pagamento con carta di credito e per la quota di gestione².

5. Con richiesta di informazioni del 27 ottobre 2014, al fine di verificare l'ottemperanza della società al provvedimento n. 24794 del 12 febbraio 2014, gli Uffici hanno chiesto informazioni al professionista in merito alle misure effettivamente adottate per ottemperare alla delibera in questione, ed in particolare in che modo la società stava implementando il miglioramento, annunciato da ultimo nella relazione di ottemperanza del 22 ottobre 2014, dell'informativa sul prezzo del servizio, anche in considerazione del fatto che alcuni consumatori continuavano a lamentare l'addebito di spese supplementari alla fine del processo di prenotazione, registrando un prezzo maggiore di quello inizialmente indicato.

6. Con nota del 4 dicembre 2014 il professionista ha rappresentato che alcune modifiche erano state già apportate e che altre erano in corso di attuazione, senza specificare in cosa sarebbero consistite tali misure né la data di attuazione.

7. Sulla base delle informazioni acquisite d'ufficio dall'Autorità in data 13 gennaio 2015 sono emersi ulteriori elementi rilevanti ai fini della valutazione di reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sanzionatorio; più precisamente, ad esito di una ricerca di voli, il sistema mostrava i prezzi corredati da un asterisco e dalla dicitura "**A seconda dei servizi extra scelti e della modalità di pagamento selezionata potrebbero aggiungersi ulteriori spese. Informazioni sulle commissioni*". Nella finestra *pop-up* che si apriva cliccando su

¹ Cfr. docc. nn. 1-7 di cui all'indice del fascicolo istruttorio.

² Nella tabella di riepilogo delle varie voci di costo che compongono il prezzo finale compare la dicitura "Quota di gestione per tratta (x2) di volo24.it" nel caso in cui un consumatore deselezioni la carta di credito American Express presuntata dal sistema e selezioni un altro strumento di pagamento tra quelli disponibili (Mastercard, Visa, Visa Electron, Postepay).

“*Informazioni sulle commissioni*” previste per ogni singola offerta erano presenti le “*tariffe da aggiungere eventualmente al prezzo del biglietto*”: tali somme erano facoltative per il cambio di prenotazione, l’assicurazione per il viaggio e il pacchetto completo “*no problem*”, mentre era previsto un importo obbligatorio di 19,99 euro a titolo di quota di gestione³. Tale finestra mostrava inoltre la dicitura “*Tasse già comprese nel prezzo del biglietto, controlla qui*” che elencava, tra i costi compresi nel prezzo presentato, le quote di gestione e il relativo importo di 19,99 euro nel caso di pagamento con carta di credito Mastercard.

8. Poiché la pratica commerciale presentava, sulla base delle evidenze acquisite, il medesimo profilo di scorrettezza già accertato, l’Autorità, con provvedimento del n. 25292 del 21 gennaio 2015, ha contestato a Unister di aver violato la delibera n. 24794 del 12 febbraio 2014.

9. Gli Uffici, nelle date del 13 gennaio, 23 marzo e 21 aprile 2015, hanno acquisito al fascicolo del procedimento diverse rilevazioni del sito *www.volo24.it* inerenti la fattispecie contestata¹⁴.

10. In particolare, nella rilevazione effettuata nel gennaio 2015 non compariva alcuna possibilità di scegliere il mezzo di pagamento nella sezione di ricerca presente nella home page. In tal modo, al consumatore era presentato l’esito della ricerca del volo con l’indicazione di un prezzo dal quale erano scorporate componenti di costo aggiuntive e obbligatorie, quali le quote di gestione e il *credit card surcharge*.

11. Nella rilevazione effettuata nel marzo 2015⁵, risultava che nella sezione di ricerca presente nella *home page*, il professionista aveva inserito la dicitura “*modalità di pagamento: tutte le modalità di pagamento*”, attraverso cui era possibile scegliere la carta con cui effettuare l’acquisto. Nel caso in cui il consumatore non avesse operato alcuna scelta, la ricerca sarebbe proseguita con l’indicazione, di *default*, del prezzo più basso previsto (ossia quello relativo alla carta American Express, in virtù dello sconto per essa previsto di 19,99 euro). Continuavano, inoltre, a non essere incluse nel prezzo presentato le commissioni a titolo di quota di gestione che venivano aggiunte in una fase finale della prenotazione, del cui importo il consumatore era reso edotto solo cliccando sull’indicazione “*Valore dettagliato acquisto*”.

12. Infine, nella rilevazione effettuata il 21 aprile 2015⁶, risultava che nella sezione di ricerca presente nella *home page*, il professionista aveva modificato la dicitura relative ai mezzi di pagamento, migliorandone le leggibilità e il rilievo grafico, ed il prezzo era ora comprensivo anche delle quote di gestione, presentate unitariamente al costo relativo alla carta di credito selezionata.

13. Con verbale del 15 maggio 2015⁷ è stata acquisita agli atti la visura del bilancio 2011 della società Unister GmbH, che presenta un fatturato di circa 307 milioni di euro e ha registrato una perdita di esercizio pari a circa 2,5 milioni di euro.

³ Un ulteriore asterisco rimanda alla dicitura “Queste tasse verranno applicate solo se non si paga con le modalità di pagamento scelta: Mastercard”. Cfr. verbale del 13 gennaio 2015.

⁴ Cfr. docc. nn. 8, 17, 20 di cui all’indice del fascicolo istruttorio.

¹ Cfr. doc. 20.

⁵ Cfr. Verbale del 23 marzo 2015, doc. 17 di cui all’indice del fascicolo istruttorio.

⁶ Cfr. doc. 20.

⁷ Cfr. doc. 22.

II. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE

14. Il provvedimento di contestazione dell'inottemperanza alla citata delibera del 12 febbraio 2014 è stato comunicato al professionista in data 6 febbraio 2015.

15. Quest'ultimo, con comunicazione pervenuta in data 6 marzo 2015, ha precisato che nel periodo luglio-novembre 2014 solo sette segnalazioni sono pervenute, a fronte delle numerosissime prenotazioni effettuate tramite il sito *www.volo24.it*.

16. Inoltre, il professionista ha indicato che, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo n. 206/05, ciò che rileva al fine di escludere la ricorrenza di una pratica commerciale scorretta è solo ed esclusivamente che il professionista fornisca al consumatore tutte le informazioni rilevanti per la conclusione di una transazione commerciale e non ometta di fornire informazioni che potrebbero influenzare in maniera determinante il comportamento del consumatore: quando e come tali informazioni debbano essere fornite non è specificato, purchè ovviamente il consumatore sia posto in grado di conoscere tutti gli elementi della transazione commerciale che si accinge a concludere prima della conclusione medesima e comunque prima del pagamento del corrispettivo.

17. Nelle proprie difese, Unister ha rappresentato di aver manifestato, fin dall'adozione del provvedimento del 12 febbraio 2014, l'intenzione di ottemperare allo stesso approntando una serie di accorgimenti, come l'inserimento accanto al prezzo del volo di un asterisco volto a richiamare all'attenzione dell'utente l'avvertimento "*A seconda [...] della modalità di pagamento selezionata potrebbero aggiungersi ulteriori spese. Informazioni sulle commissioni*", posto in fondo alla pagina, e l'indicazione nella *homepage* di icone raffiguranti le carte di credito ammesse per il pagamento (misura adottata il 7 agosto 2014). A partire da tale data, la tabella contenente le diverse opzioni di pagamento si aggiorna automaticamente all'atto della selezione della carta di credito.

18. Inoltre, l'inserimento nella *homepage* di un menu a tendina che consente di scegliere, sin dal primo contatto, lo strumento di pagamento, tra quelli messi a disposizione del professionista, che si intende utilizzare e la possibilità di modificarlo negli *step* successivi, nonché l'indicazione di tutte le icone delle carte di credito utilizzabili per il pagamento è idonea, a detta del professionista, a rendere edotto il consumatore sul prezzo della tratta selezionata, inclusivo delle spese di gestione e delle spese per *credit card surcharge*.

19. Unister ritiene che le informazioni contenute nella stringa sottostante al prezzo di *default* indicato nella pagina dei risultati, in virtù delle modifiche operate, sono tali da rendere pienamente consapevoli i consumatori, sin dal primo contatto, del prezzo dei servizi intermediati.

III. VALUTAZIONI

20. Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che il comportamento posto in essere dal professionista, dall'agosto 2014, fino al marzo 2015, costituisce inottemperanza alla delibera n. 24794 del 12 febbraio 2014.

21. Preliminarmente, in relazione all'argomentazione difensiva circa il numero, giudicato esiguo, di segnalazioni pervenute, si osserva che tale numero è del tutto irrilevante ai fini della valutazione dell'inottemperanza del professionista che è basata esclusivamente sulla verifica della prosecuzione della condotta che era stata giudicata scorretta da parte dell'Autorità. Nella

fattispecie, detto accertamento si fonda sul riscontro oggettivo delle informazioni sul prezzo del servizio fornite ai consumatori, sul proprio sito internet, dal professionista. In tal senso, dunque, le segnalazioni pervenute possono rappresentare solo un indice degli effetti verificatisi a causa dell'induzione in errore che continua a persistere.

22. Con specifico riferimento al provvedimento n. 24794 del 12 febbraio 2014, l'Autorità ha ritenuto che la presentazione da parte di Unister sul proprio sito *internet* delle tariffe dei servizi offerti, attraverso lo scorporo dell'importo del cd. *credit card surcharge* e delle spese di gestione dal prezzo del biglietto, così come le modalità utilizzate per informare i consumatori sulla presenza di tali supplementi, non rispondessero ai criteri di trasparenza e completezza informativa cui la società avrebbe dovuto attenersi, non consentendo al consumatore, sin dal primo contatto, di conoscere l'effettivo prezzo del biglietto, comprensivo dell'insieme di voci di costo che lo compongono (tariffa, tasse, *credit card surcharge* e altri supplementi).

23. Invero, né il *layout* del sito *internet* www.volo24.it rilevato al momento dell'avvio del presente procedimento, né quello risultante a seguito delle prime modifiche che il professionista ha apportato o si è dichiarato intenzionato ad apportare, risultavano ancora idonei a rimuovere le criticità contestate. Infatti, non era ancora garantita ai consumatori una chiara percezione, sin dal contatto iniziale, del prezzo complessivo delle offerte disponibili.

24. Il professionista, infatti, continuava ad attuare una politica di *price display* che non includeva, nel primo prezzo presentato, il costo obbligatorio connesso con l'utilizzo degli strumenti di pagamento e altri costi di gestione per i quali è determinabile *ex ante* l'addebito. In particolare, dai rilievi effettuati nel gennaio 2015, l'esito della ricerca del volo era presentata al consumatore con l'indicazione di un prezzo dal quale continuavano ad essere scorporate componenti di costo aggiuntive e obbligatorie, quali le quote di gestione e il *credit card surcharge*. Analogamente, dalla rilevazione effettuata nel marzo 2015 – oltre al fatto che sussisteva una predeterminazione di *default* del prezzo più basso previsto per il mezzo di pagamento (ossia quello relativo alla carta American Express, in virtù dello sconto per essa previsto di 19,99 euro) - continuavano a non essere incluse nel prezzo presentato le commissioni a titolo di quota di gestione. Tali commissioni erano aggiunte solo in una fase finale della prenotazione, del cui importo il consumatore era reso edotto solo cliccando sull'indicazione "*Valore dettagliato acquisto*".

25. Nelle proprie memorie difensive il professionista non ha sostanzialmente smentito, in fatto, le contestazioni sollevate dall'Autorità con riferimento al ritardato adeguamento dell'indicazione del prezzo del servizio, né ha addotto ragioni che potessero giustificare tale ritardo nell'ottemperanza, limitandosi a contestare la fondatezza delle motivazioni che avevano indotto l'Autorità a ritenere scorretta la pratica commerciale consistente nel presentare, nel primo contatto con il consumatore, il prezzo del servizio privo di alcune rilevanti componenti di costo, obbligatorie e determinabili *ex ante*. In proposito, il professionista ha rappresentato che "*ciò che rileva al fine di escludere la ricorrenza di una pratica commerciale scorretta è solo ed esclusivamente che il professionista fornisca al consumatore tutte le informazioni rilevanti per la conclusione di una transazione commerciale e non ometta di fornire informazioni che potrebbero influenzare in maniera determinante il comportamento del consumatore: quando e come tali informazioni debbano essere fornite non è specificato, purchè ovviamente il consumatore sia posto in grado di conoscere tutti gli elementi della transazione commerciale che si accinge a concludere prima della conclusione medesima e comunque prima del pagamento del corrispettivo*".

26. Al riguardo, basti solo osservare che qualsiasi considerazione circa la fondatezza nel merito del provvedimento n. 24794 del 12 febbraio 2014 non può rilevare in questa sede, dal momento che il presente procedimento è diretto all'irrogazione di una sanzione in esito alla accertata prosecuzione della condotta commerciale che era stata giudicata scorretta da parte dell'Autorità.

27. In conclusione, alla luce degli elementi in atti, si ritiene che il comportamento posto in essere da Unister GmbH almeno fino al mese di marzo 2015 costituisce inottemperanza alla delibera n. 24794 del 12 febbraio 2014.

28. Soltanto a far data dalla rilevazione effettuata nell'aprile 2015, si è potuto riscontrare che il professionista ha reso possibile, sin dalla sezione di ricerca presente nella *home page*, la scelta della carta di credito con cui effettuare l'acquisto, presentando sin dall'inizio anche l'importo delle quote di gestione. In tal modo, dunque, è stato presentato il prezzo del servizio al consumatore non suscettibile di subire variazioni al rialzo, a seguito dell'aggiunta di oneri obbligatori, definibili *ex ante*, quali la *credit card surcharge* e i costi di gestione.

IV. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

29. Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

30. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

31. Con riguardo alla gravità della violazione, si considera, innanzitutto, che con il presente procedimento si è accertata l'inottemperanza alla delibera n. 24794 del 12 febbraio 2014 e che l'ampiezza dell'illecito, connessa alla capacità di penetrazione delle comunicazioni commerciali veicolate attraverso *internet* suscettibili, per la loro natura, di raggiungere un considerevole numero di consumatori, continua ad essere significativa. Si tiene, altresì, conto della dimensione economica del professionista Unister GmbH che presenta un fatturato pari a circa 307 milioni di euro e ha registrato una perdita di esercizio pari a circa 2,5 milioni di euro.

32. Per quanto concerne la durata, dagli elementi in atti risulta che la mancata ottemperanza alla diffida nei termini di cui sopra, è stata posta in essere dal 7 agosto 2014 - data in cui l'Autorità ha avuto piena conoscenza dell'inottemperanza alla diffida posto che scadeva il termine di 90 giorni concessi per l'adeguamento del sito e la presentazione della relazione di ottemperanza - ad almeno il 23 marzo 2015 - data dell'ultima rilevazione dalla quale risulta verificata la condotta inottemperante del professionista.

33. Sulla base di tali elementi, si ritiene dunque di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Unister GmbH nella misura di 90.000 € (novantamila euro).

Considerato, inoltre, che il professionista Unister GmbH presenta perdite di esercizio si ritiene di applicare una riduzione necessaria per adeguare l'importo della sanzione alla situazione economica

dell'operatore e di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria ad esso applicabile nella misura di 80.000 €(ottantamila euro).

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

a) che il comportamento di Unister GmbH, consistito nell'aver violato la delibera n. 24794 del 12 febbraio 2014, costituisce inottemperanza a quest'ultima;

b) di comminare a Unister GmbH una sanzione amministrativa pecuniaria di 80.000 €(ottantamila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Ai sensi dell'art. 37, comma 49 del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi

dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

PS9960 – RAI-ARISTON/MYWAYTICKET.IT SCORRETTA VENDITA BIGLIETTI

Avviso di proroga del termine di conclusione del procedimento

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Informativa relativa alla proroga del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del *“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”* (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento **PS9960 – RAI-ARISTON/MYWAYTICKET.IT SCORRETTA VENDITA BIGLIETTI**

I. Le Parti

Sig. Daniele Viganò, intestatario del nome a dominio www.mywayticket.it, in qualità di professionista ai sensi dell'art. 18, lett. b), del Codice del Consumo. Attraverso il sito indicato il professionista commercializza biglietti per eventi culturali, sportivi e musicali, tra i quali il Festival della canzone italiana (di seguito, “Festival di Sanremo”).

MyWayTicket Ltd., in qualità di proprietario del sito internet www.mywayticket.it, professionista ai sensi dell'art. 18, lett. b), del Codice del Consumo. MyWayTicket Ltd è una società con sede in Gran Bretagna attiva nella vendita di biglietti per eventi.

Credione Group S.A. (di seguito, “Credione”), responsabile della richiesta di registrazione e dell'intestazione del sito www.mywayticket.it, in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lett. b), del Codice del Consumo. Credione, società con sede in Spagna, è attiva nel settore della intermediazione creditizia e della vendita, anche a distanza, di beni e servizi, in proprio e per conto di terzi.

RAI, Radiotelevisione italiana S.p.a. (di seguito, “Rai”), organizzatore del Festival di Sanremo, in qualità di segnalante.

AVVISO

Tramite il presente avviso, si informa il professionista Credione Group S.A. – attesa l'assenza di riscontri dell'avvenuta ricezione della comunicazione di avvio del procedimento nonché la mancata ricezione della successiva comunicazione del provvedimento di non adozione della misura cautelare – che l'Autorità, nella sua adunanza del 10 giugno 2015, ha deliberato di prorogare di 60 (sessanta) giorni il termine di conclusione del procedimento, in quanto sono state ritenute meritevoli di accoglimento le ragioni poste a fondamento dell'istanza formulata dalla società MyWayTicket Ltd. in data 8 giugno 2015, con la quale – considerati i nuovi elementi acquisiti in atti e la possibile opportunità di un'audizione volta a chiarire ogni aspetto relativo alle condotte tenute dal professionista – è stato richiesto di estendere la durata del procedimento al fine di poter disporre del tempo necessario a consentire alle Parti di svolgere correttamente le proprie difese.

Pertanto, il termine di conclusione del procedimento è prorogato al **26 ottobre 2015**.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione C della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore e il riferimento PS9960.

IL DIRETTORE GENERALE

CONFLITTO DI INTERESSI

SI820B - LAPO PISTELLI - VICE MINISTRO AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - PARERE

Roma, 11 giugno 2015

On.le Lapo Pistelli
Vice Ministro
Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Illustre Vice Ministro,

in relazione a quanto richiesto con lettera del 9 giugno 2015, in merito alla Sua possibile nomina quale Senior Vice President Stakeholder Relations Business Development Support della società ENI S.p.A., a seguito delle eventuali dimissioni dall'attuale incarico di governo, l'Autorità, nella sua adunanza del 10 giugno 2015, ha deliberato il seguente parere.

La possibile assunzione dell'incarico in questione è da ricondurre all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 215/2004 (divieto di "*ricoprire cariche o uffici o funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro in attività di rilievo imprenditoriale*"), disposizione richiamata dall'art. 2, comma 4, che estende le ipotesi di incompatibilità previste dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, per la durata di "*dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta*".

Al riguardo, l'Autorità ha costantemente ritenuto che la disposizione in esame sia essenzialmente intesa ad escludere in radice anche la mera eventualità che l'esercizio delle attribuzioni inerenti la carica di governo possa essere influenzato o distorto dall'interesse del titolare a precostituirsi benefici futuri, ad esempio in termini di incarichi successivi alla cessazione della carica governativa. In questo senso, l'elemento di discontinuità, introdotto dal legislatore nei rapporti tra gli ex titolari di carica e gli enti o le società che operino prevalentemente nei settori interessati dalle specifiche funzioni esercitate nel corso del mandato governativo, è finalizzato a salvaguardare l'imparzialità dell'azione pubblica, che rappresenta il principio cardine della disciplina sul conflitto di interessi.

L'indagine sugli elementi della connessione e della prevalenza, di cui all'art. 2, comma 4, secondo periodo, della legge 20 luglio 2004, n. 215, è finalizzata a verificare quali siano i settori di attività prevalente delle società o degli enti presso cui è assunto l'incarico, indagando se sussistano, per tali attività, profili di connessione con le funzioni e le competenze istituzionali del titolare di carica.

La valutazione si concentra sull'analisi astratta delle attribuzioni della carica governativa, accertandone l'idoneità a coinvolgere quegli stessi settori nei quali la società o l'ente opera in via prevalente, verificando altresì se possa sussistere, in fatto, un legame fra le attribuzioni del titolare di carica e l'ente o la società interessata (attraverso ad esempio, il potere di nominarne i vertici oppure per effetto di pregressi rapporti contrattuali della società o dell'ente con il dicastero interessato).

Nei numerosi precedenti condotti dall'Autorità in tema di divieti post carica, i requisiti della connessione e della prevalenza sono stati ampiamente approfonditi. Con riferimento alla connessione, è stato ritenuto che l'analisi non può esaurirsi nell'accertamento della mera coincidenza di materie, ma deve essere condotta anche avendo riguardo all'eventuale esercizio di poteri pubblici e di funzioni esercitate sulla società o nei settori in cui essa opera, nonché ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra le parti. Con riguardo alla prevalenza, l'analisi va invece effettuata considerando il peso delle attività connesse rispetto al complesso delle attività societarie.

Nel caso di specie, guardando al primo e principale profilo di indagine, non si rinvencono specifici poteri autoritativi, amministrativi o di regolazione del settore, facenti capo al Ministero di cui trattasi ed, in particolare, alle funzioni svolte in qualità di Vice Ministro, idonei ad incidere sui settori economici di riferimento di ENI S.p.A (prevalentemente, produzione di energia elettrica, di carburanti e lubrificanti, chimica di base). La competenza ad amministrare e regolare i settori sopra individuati riguarda attribuzioni estranee alle funzioni del Vice Ministro degli Esteri ed è in gran parte demandata ad altri dicasteri.

Sotto il secondo profilo (esistenza di rapporti giuridici e/o economici con la società interessata), dalle informazioni attualmente in possesso dell'Autorità, non si ha evidenza di rapporti giuridici ed economici costituiti nell'ambito delle attribuzioni svolte dal richiedente con le società del Gruppo ENI durante il periodo in cui è stato svolto l'incarico di governo.

Con riferimento specifico all'incarico di cui si chiede una valutazione circa la compatibilità o meno con la legge n. 215/2004, alla luce delle deleghe ministeriali attribuite in base al D.P.R. del 12 novembre 2014, l'applicazione dei criteri sopra accennati conduce pertanto a ritenere che la carica di Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ricoperta dalla S.V. durante l'attuale esecutivo, non sia suscettibile, allo stato degli atti, di determinare profili di connessione con l'incarico da ricoprire, rilevanti ai sensi della legge n. 215/2004.

In ogni caso, eventuali residui elementi di connessione non potrebbero assumere il carattere della prevalenza richiesto dalla disciplina richiamata in precedenza.

In conclusione, sulla base delle argomentazioni sopra riportate, l'Autorità ritiene che l'incarico in esame possa essere legittimamente assunto nel rispetto della legge n. 215/2004.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXV- N. 22 - 2015

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Elisabetta Allegra, Sandro Cini, Francesca Melchiorri,
Valerio Ruocco, Simonetta Schettini
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
